

Repubblica Italiana
Assemblea Regionale Siciliana
XVII Legislatura



RESOCONTO STENOGRAFICO

120^a SEDUTA

MARTEDI' 11 GIUGNO 2019

Presidenza del Presidente MICCICHE'

indi

del Vicepresidente CANCELLERI

A cura del Servizio Lavori d'Aula

INDICE**Assemblea regionale siciliana**

(Sulla data della commemorazione dell'assessore Tusa):

PRESIDENTE 6

(Determinazioni della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari):

PRESIDENTE 7

(Indirizzo di saluto agli studenti ed ai professori dell'Istituto comprensivo
"Tomasi di Lampedusa" di Santa Margherita Belice):

PRESIDENTE 9

Congedi 4,9,13**Disegni di legge**"Collegato al disegno di legge n. 476 'Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno
2019. Legge di stabilità regionale'" (n. 491/A)

(Discussione):

PRESIDENTE 7,8,13

MANCUSO, *relatore* 8

"Cultura della Pace in Sicilia" (n. 514/A)

(Discussione):

PRESIDENTE 9,12,13

LUPO, *relatore* 10

CAMPO (Movimento Cinque Stelle) 11

Governo regionale(Comunicazione di decreto di dimissioni dalla carica di Assessore regionale ed assunzione
temporanea della relativa carica da parte del Presidente della Regione)..... 4**Missione** 4**ALLEGATO A** (*)**Commissioni parlamentari**

(Comunicazione di pareri resi) 16

Corte costituzionale

(Comunicazione di trasmissione di atti alla Corte costituzionale)..... 16

Disegni di legge

(Annunzio di presentazione) 15

(Comunicazione di invio alla competente Commissione) 16

Interpellanze

(Annunzio) 19

Interrogazioni

(Annunzio di risposte scritte) 15

(Annunzio) 16

Mozioni

(*) **N.B.** L'Allegato A contiene i testi eventualmente consegnati alla Presidenza dagli oratori e le comunicazioni all'Assemblea non lette in Aula.

(Annunzio)	20
------------------	----

ALLEGATO B:

Risposte scritte ad interrogazioni	21
---	----

- da parte dell'Assessore per il turismo, lo sport e lo spettacolo:

numero 541 degli onorevoli De Domenico ed altri	30
numero 564 dell'onorevole Fava	34
numero 592 degli onorevoli Cappello ed altri	32
numero 703 dell'onorevole Barbagallo	28

ALLEGATO C:

Interrogazioni con richiesta di risposta orale	35
Interrogazione con richiesta di risposta in Commissione	50
Interrogazioni con richiesta di risposta scritta	51
Interpellanze	61
Mozioni	63

La seduta è aperta alle ore 16.05

PRESIDENTE. Avverto che il processo verbale della seduta precedente è posto a disposizione degli onorevoli deputati che intendano prenderne visione ed è considerato approvato in assenza di osservazioni in contrario nella presente seduta.

Ai sensi dell'articolo 127, comma 9, del Regolamento interno, do il preavviso di trenta minuti al fine delle eventuali votazioni mediante procedimento elettronico che dovessero avere luogo nel corso della seduta.

Invito, pertanto, i deputati a munirsi per tempo della tessera personale di voto.

Ricordo, altresì, che anche la richiesta di verifica del numero legale (art. 85) ovvero la domanda di scrutinio nominale o di scrutinio segreto (art. 127) sono effettuate mediante procedimento elettronico.

Congedi

PRESIDENTE. Comunico che hanno chiesto congedo, per oggi, gli onorevoli Arancio, Fava e Caronia.

L'Assemblea ne prende atto.

Missione

PRESIDENTE. Comunico che la VI Commissione legislativa permanente "Salute, servizi sociali e sanitari" sarà in missione il 12 giugno 2019.

L'Assemblea ne prende atto.

Atti e documenti, annunzio

PRESIDENTE. Avverto che le comunicazioni di rito di cui all'articolo 83, comma 1, del Regolamento interno dell'Assemblea saranno riportate nell'allegato A al resoconto stenografico dell'odierna seduta.

Comunicazione di decreto di dimissioni dalla carica di Assessore regionale ed assunzione temporanea della relativa carica da parte del Presidente della Regione

PRESIDENTE. Comunico che, con nota prot. n. 24120 del 7 giugno 2019, pervenuta con e-mail del 7 giugno 2019, assunta al bollo d'ingresso della Segreteria generale in pari data e protocollata al n. 4321/AulaPG del 10 giugno successivo, la Segreteria generale della Presidenza della Regione ha trasmesso copia del decreto presidenziale n. 355/Area 1^/S.G. del 7 giugno 2019, di accoglimento delle dimissioni del Dott. Sandro Pappalardo da Assessore regionale preposto all'Assessorato del turismo, dello sport e dello spettacolo e contestuale assunzione temporanea da parte del Presidente della Regione delle funzioni di Assessore regionale al predetto ramo di Amministrazione.

Invito il deputato Segretario a darne lettura.

ZITO, segretario:

**«REGIONE SICILIANA
IL PRESIDENTE**

D.P. n. 355/Area 1^/S.G.

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO in particolare l'articolo 9 dello Statuto, come sostituito dall'articolo 1, comma 1, lett. f) della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2, che, nel prevedere l'elezione a suffragio universale e diretto del Presidente della Regione, gli attribuisce il potere di nominare e revocare gli Assessori da proporre ai singoli rami dell'Amministrazione regionale, tra cui un Vicepresidente che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento;
- VISTA la Legge Regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA la Legge Regionale 15 maggio 2000, n. 10, e successive modifiche ed integrazioni nonché l'allegata tabella A;
- VISTA la Legge Regionale 16 dicembre 2008, n. 19 e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare le disposizioni di cui al Titolo II che rimodulano l'apparato ordinamentale e organizzativo della Regione Siciliana;
- VISTA la Legge Costituzionale 7 febbraio 2013, n. 2 "Modifiche all'articolo 3 dello Statuto della Regione Siciliana, in materia di riduzione dei deputati dell'Assemblea Regionale Siciliana. Disposizioni transitorie";
- VISTO il Decreto Presidenziale 14 giugno 2016, n. 12 "Regolamento di attuazione del Titolo II della Legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all'articolo 49, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche e integrazioni";
- VISTO il Decreto Presidenziale 1 settembre 2017, n. 444/Serv. 4-S.G. concernente la ripartizione dei seggi dell'Assemblea Regionale Siciliana ai collegi provinciali in base alla popolazione residente;
- VISTO il Decreto Presidenziale 1 settembre 2017, n. 445/Serv. 4-S.G. concernente la convocazione dei comizi per l'elezione del Presidente della Regione e dei Deputati dell'Assemblea Regionale Siciliana per la XVII legislatura;
- VISTO l'atto del 18 novembre 2017 della Corte di Appello di Palermo – Ufficio Centrale Regionale per l'Elezione del Presidente della Regione e dell'Assemblea Regionale Siciliana (elezioni del 5 novembre 2017) con il quale l'On.le Sebastiano Musumeci è stato proclamato eletto alle cariche di Presidente della Regione Siciliana e di Deputato dell'Assemblea Regionale Siciliana;
- VISTO il Decreto Presidenziale n. 643 del 29 novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana del 5 dicembre 2017 – Parte I – n. 53, di costituzione del Governo della Regione Siciliana – XVII Legislatura, di nomina degli Assessori

Regionali con le relative preposizioni ai vari rami dell'Amministrazione Regionale e successivi Decreti Presidenziali integrativi e modificativi del Governo della Regione;

VISTO in particolare, l'articolo 1 del sopra specificato Decreto Presidenziale n. 643/2017 con il quale, tra gli altri, il dott. Sandro Pappalardo è stato nominato Assessore Regionale con preposizione all'Assessorato Regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo;

VISTA la nota prot. n. 9927 del 6 giugno 2019 dell'Ufficio di Gabinetto del Presidente della Regione, alla quale è acclusa la lettera di dimissioni da parte del dott. Sandro Pappalardo dalla carica di Assessore Regionale per il Turismo, lo Sport e lo Spettacolo;

RITENUTO di accogliere tali dimissioni;

RITENUTO al fine di assicurare la continuità nell'esercizio delle funzioni politico-amministrative, che il Presidente della Regione assuma temporaneamente le funzioni di Assessore Regionale per il Turismo, lo Sport e lo Spettacolo;

D E C R E T A

ART. 1

Per quanto in premessa specificato il dott. Sandro Pappalardo, a seguito delle dimissioni di cui sopra, che vengono accolte, cessa dalla carica di Assessore Regionale preposto all'Assessorato regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo.

ART. 2

Al fine di assicurare la continuità nell'esercizio delle funzioni politico-amministrative, il Presidente della Regione assume temporaneamente le funzioni di Assessore Regionale per il Turismo, lo Sport e lo Spettacolo.

ART. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e nel sito internet della Regione Siciliana ai sensi dell'art. 68, comma 4, della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21.

Palermo, lì 7 giugno 2019

IL PRESIDENTE
Musumeci»

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.

Sulla data della commemorazione dell'Assessore Tusa

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, comunico di avere parlato, oggi, con la moglie dell'Assessore Tusa. Avremmo stabilito per mercoledì prossimo il giorno della commemorazione in Aula del caro Sebastiano, per cui, se inseriamo il punto all'ordine del giorno, anche senza bisogno di andare in Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, credo che non sia necessario, mercoledì della settimana prossima...

Discussione di disegni di legge

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, l'ordine del giorno prevede la discussione del disegno di legge "Collegato al disegno di legge n. 476 'Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2019. Legge di stabilità regionale'".

Il Presidente della Commissione Bilancio mi ha appena comunicato che hanno appena finito i lavori in Commissione e, quindi, hanno bisogno, prima di essere qui, di una mezz'ora.

La seduta è, pertanto, sospesa e riprenderà alle ore 16.45.

(La seduta, sospesa alle ore 16.09, è ripresa alle ore 16.50)

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, convocherei velocemente una Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari perché, avendo ormai più chiara la questione di tutte le leggi, emendamenti e quant'altro, se facciamo una velocissima Conferenza, in modo tale da comunicare in quella sede che sono d'accordo, torniamo in Aula e chiudiamo velocemente.

Sospendo, quindi, la seduta e convoco immediatamente la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari in Sala Lettura.

(La seduta, sospesa alle ore 16.52, è ripresa alle ore 17.22)

Determinazioni della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, informo che la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari ha deciso l'ordine dei lavori per il prossimo immediato futuro che sarà il seguente:

in relazione al disegno di legge 'collegato', oggi, si avvierà la discussione generale, diamo il tempo per gli emendamenti a venerdì prossimo, alle ore 12.00. A seguire, faremo la discussione generale sul disegno di legge "Cultura della Pace in Sicilia", il cui termine per la presentazione degli emendamenti è fissato fino a domani alle ore 12.00.

Il disegno di legge sulla riforma dei rifiuti, per adesso, l'abbiamo accantonato perché la Commissione ha richiesto altro tempo. In Conferenza dei Capigruppo, abbiamo discusso su quello che si deve fare. In ogni caso, abbiamo dato alla Commissione dei tempi massimi perché possa riferire in Aula in tempi più brevi possibili.

La votazione, quindi, del disegno di legge "Cultura della Pace in Sicilia" potrà avvenire già domani pomeriggio. Mentre, il voto sul 'collegato', probabilmente, andrà a martedì prossimo.

Giovedì, invece, impegneremo tutta la giornata per i due dibattiti che sono stati previsti anche dagli ordini del giorno: il primo quello sulla trattativa economica tra lo Stato e la Regione; il secondo quello sulla "questione morale". Quindi, giovedì, dalle ore 16.00 in poi, si svolgeranno i due dibattiti cui interverrà, ovviamente, il Governo.

Oggi, procediamo, quindi, con la discussione generale dei due disegni di legge all'ordine del giorno. Ripeto, gli orari degli emendamenti: per il disegno di legge 'collegato' venerdì alle ore 12.00; per il disegno di legge "Cultura della Pace in Sicilia" domani alle ore 12.00.

Abbiamo anche stabilito – ma lo avevo già comunicato prima – che la commemorazione dell'Assessore Tusa avverrà mercoledì prossimo alle ore 16.00.

L'Assemblea ne prende atto.

Discussione del disegno di legge «Collegato al disegno di legge n. 476 “Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2019. Legge di stabilità regionale» (n. 491/A)

PRESIDENTE. Si passa al punto I dell'ordine del giorno: Discussione di disegni di legge.

Si procede con la discussione del disegno di legge "Collegato al disegno di legge n. 476 "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2019" (n. 491/A), posto al numero 1).

Invito i componenti la II Commissione a prendere posto nell'apposito banco.

Dichiaro aperta la discussione generale. Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Mancuso, per svolgere la relazione.

MANCUSO, *relatore*. Signor Presidente, Governo, onorevoli colleghi, il disegno di legge che si pone all'attenzione dell'Aula è composto da 19 articoli e contiene una serie di interventi in svariati settori, sulla base dell'impostazione dell'originario disegno di legge di iniziativa governativa e con limitate modifiche ed integrazioni introdotte nel corso dell'istruttoria in Commissione.

Com'è noto, infatti, d'intesa con la Presidenza dell'Assemblea, la materia aggiuntiva è stata trasferita alle Commissioni di merito, al fine di elaborare autonomi disegni di legge nelle materie di rispettiva competenza.

Con l'articolo 1, nel quadro degli interventi volti a superare il ritardo nello sviluppo economico dovuto alla condizione di insularità, si stabilisce che la Regione individui misure di riequilibrio e forme di contributo da utilizzare in compensazione, in favore delle imprese operanti all'interno delle zone economiche speciali della Sicilia.

L'articolo 2 reca disposizioni relative alla realizzazione e gestione del Centro direzionale della Regione siciliana, quale sede degli uffici regionali. Nel corso dell'esame in Commissione, si è ritenuto di introdurre apposite previsioni per il coinvolgimento del Consiglio comunale di Palermo, oltre che per l'introduzione di standard di risparmio energetico e sostenibilità ambientale nella realizzazione dell'opera.

L'articolo 3 prevede la riforma dell'Ufficio del Garante per la tutela dei diritti fondamentali dei detenuti, anche mediante il potenziamento della relativa struttura di supporto, al fine di consentire l'effettivo esercizio delle funzioni di reinserimento sociale dei detenuti.

L'articolo 4 reca disposizioni sulla semplificazione delle certificazioni sanitarie in materia di tutela della salute in ambito scolastico, in analogia a quanto già previsto da altre Regioni.

L'articolo 5 detta disposizioni sulle modalità di gara e sui metodi di aggiudicazione dei lavori per gli appalti inferiori alla soglia comunitaria, al fine di evitare il verificarsi di ribassi eccessivamente alti che, nella recente prassi, ha determinato notevoli criticità nel sistema di aggiudicazione in Sicilia. Nel corso dell'istruttoria, il Governo si è impegnato ad un approfondimento al fine di giungere, sulla base delle prospettive di riforma della materia in ambito nazionale, nonché dell'esperienza di altre Regioni a statuto speciale, ad una formulazione il più possibile coerente con l'attuale riparto costituzionale delle competenze tra Stato e Regioni.

L'articolo 6, nel testo riformulato dalla Commissione, prevede interventi finanziari in favore degli enti di area vasta, al fine di aggiornare l'importo massimo di 500 milioni di euro, recentemente attribuito alla Regione in forza di apposito accordo con il Governo nazionale, con oneri gravanti sugli esercizi finanziari dal 2021 al 2025.

Presidenza del Vicepresidente Cancellieri

MANCUSO, *relatore*. L'articolo 7 prevede un piano straordinario di valorizzazione e/o dismissione del patrimonio immobiliare disponibile delle aziende sanitarie, al fine di acquisire risorse necessarie per compensare gli oneri del mutuo sottoscritto dalla Regione per il pagamento dei debiti delle aziende sanitarie, attualmente a carico del Fondo sanitario.

L'articolo 8 autorizza l'accesso gratuito al servizio del trasporto pubblico locale effettuato da parte di AST in favore di determinate categorie di soggetti, nel limite di spesa di 10.000 migliaia di euro, con risorse disponibili nell'ambito dello stanziamento in favore della medesima AST.

L'articolo 9 consente la stipula di convenzioni in materia di energia e servizi di pubblica utilità.

L'articolo 10 prevede che ai confidi iscritti all'albo degli intermediari finanziari non si applichino le disposizioni relative alla nomina, in seno al collegio sindacale, di un componente designato dall'amministrazione regionale.

L'articolo 11, nella formulazione approvata dalla Commissione, detta disposizioni sulla ricognizione straordinaria della situazione patrimoniale della Regione in attuazione della più recente normativa statale in materia di contabilità.

L'articolo 12 reca interventi per la tutela e lo sviluppo dello sport, con particolare riferimento ai contributi alle società sportive professionistiche, da un lato, e al potenziamento delle attività sportive isolate, dall'altro. È prevista, inoltre, apposita autorizzazione di spesa per l'*European golf tour* in Sicilia.

L'articolo 13 prevede misure in favore dei Comuni per opere incompiute per cause di forza maggiore e interventi in favore dell'impiantistica sportiva.

L'articolo 14 prevede interventi finanziari in favore della società Servizi Ausiliari Sicilia S.C.P.A.

L'articolo 15 prevede un contributo in favore della Fondazione Giuseppe Whitaker.

L'articolo 16 introduce disposizioni finanziarie in favore dell'Organismo Indipendente di Valutazione, anche per il tramite del riconoscimento della legittimità di debito fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

L'articolo 17, relativo a modifiche ed abrogazioni di norme, prevede svariati interventi concernenti, tra l'altro, il limite degli incarichi e il relativo trattamento, nonché in materia di *tranché cover*, di manutenzione del distretto idrografico della Sicilia e di Fondo di garanzia per gli enti locali in difficoltà finanziarie.

L'articolo 18 introduce le variazioni allo stato di previsione dell'entrata e della spesa discendenti dall'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, non avendo alcun deputato chiesto di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Indirizzo di saluto agli studenti e ai professori dell'Istituto comprensivo "Tomasi di Lampedusa" di Santa Margherita Belice

PRESIDENTE. Rivolgo un saluto agli studenti e ai professori dell'Istituto comprensivo "Tomasi di Lampedusa" di Santa Margherita Belice, intervenuti ad assistere alla seduta odierna.

Congedo

PRESIDENTE. Comunico che l'onorevole Tamajo ha chiesto congedo per la seduta odierna.

L'Assemblea ne prende atto.

Discussione del disegno di legge "Cultura della Pace in Sicilia" (n. 514/A)

PRESIDENTE. Si procede con la discussione del disegno di legge «Cultura della Pace in Sicilia» (n. 514/A), posto al numero 3).

Invito i componenti la I Commissione a prendere posto nell'apposito banco.

Dichiaro aperta la discussione generale. Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Lupo, per svolgere la relazione.

LUPO, *relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il presente progetto di legge ha lo scopo precipuo di introdurre nell'ordinamento giuridico della Regione Siciliana - analogamente ad altre Regioni d'Italia - una legge in favore di una cultura di pace e dell'educazione alla non violenza, con l'auspicio che il territorio siciliano possa emanciparsi dalla presenza delle numerose installazioni militari, divenendo al contempo, in ossequio alla sua naturale vocazione geografica, un ponte di pace tra i popoli del Mar Mediterraneo.

Il diritto alla pace, il diritto allo sviluppo e il diritto all'ambiente vengono annoverati tra i diritti umani di terza generazione ancora in attesa di un pieno riconoscimento giuridico in ambito nazionale a fronte di una piena attuazione dei diritti civili e politici (prima generazione) e dei diritti economici, sociali e culturali (seconda generazione).

La peculiarità del caso italiano è da riscontrare nel fatto che numerose Regioni hanno dato attuazione ai diritti di terza generazione ponendosi così alla testa del movimento costituzionalista mondiale mirante a dare piena effettività al nuovo Diritto universale dei diritti umani, dal 1991; si contano, inoltre, numerosi Statuti di Comuni e Province che prevedono la "norma pace diritti umani" modellata sul prototipo regionale.

Questa, invero, costituisce una circostanza unica al mondo, sia dal punto di vista prettamente giuridico che politico, sociale e culturale: la cultura della pace, dei diritti umani e della cooperazione - che può essere tradotta come "via istituzionale non violenta alla pace" - è una cultura "orientata all'azione" che sta coinvolgendo, in modo sempre più pregnante, la scuola, l'università, l'associazionismo ed il volontariato, con benefico sviluppo della democrazia partecipativa e della cultura della legalità e della solidarietà.

In ordine ai diritti umani, gli ordinamenti giuridici (nazionali, subnazionali e internazionali) devono armonizzare le rispettive azioni politiche nella direzione della Dichiarazione Universale che pone gli stessi "a fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel mondo".

Il riconoscimento dei diritti umani e della pace come diritto fondamentale ha una duplice ricaduta su Regioni e Comuni: il rafforzamento della loro autonomia e la loro piena legittimazione a rivendicare ed esercitare il ruolo di polo territoriale basilare nella dinamica del principio di sussidiarietà in una sua accezione internazionale che è tipico dei diritti umani.

Il presente disegno di legge che nasce, su iniziativa del MIR, dalla proposta di un cartello di associazioni che operano, da anni, nel settore della cooperazione e della non violenza, delle diverse forme di obiezione di coscienza mira a favorire iniziative che affrontino tematiche su conflitti bellici dimenticati, sulla relazione tra pace, giustizia ed ambiente, su temi ecumenici e interconfessionali, sugli stili di vita, ed altro.

Per il conseguimento di questi obiettivi la Regione assumerà iniziative finalizzate a favorire interventi di enti locali, organismi associativi, istituzioni culturali, gruppi di volontariato e di cooperazione internazionale presenti in Sicilia.

L'articolo 1 del presente disegno di legge rappresenta un'enunciazione di principio di alta valenza giuridico-costituzionale per l'ordinamento giuridico regionale, nel quale introduce il fondamentale principio del ripudio della guerra, proclamato dall'articolo 11 della Costituzione italiana, attuando contestualmente l'articolo 28 della Dichiarazione Universale che recita: «*Ogni essere umano ha diritto ad un ordine sociale e internazionale nel quale tutti i diritti e libertà enunciati nella presente Dichiarazione possono essere pienamente realizzati*».

In questa ottica numerose Regioni hanno intrapreso un percorso nel solco del binomio indissociabile tra pace-diritti umani. Si vedano, tra le altre Regioni, la legge del Veneto, dell'Emilia Romagna, della Campania, della Toscana, della Lombardia del Piemonte.

L'articolo 2 del presente progetto di legge individua, il 2 ottobre di ogni anno - Giornata internazionale della non violenza, proclamata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite - la Giornata della Pace, della non violenza e dei diritti umani in Sicilia.

L'articolo 3 istituisce il Premio per la Pace, la Non violenza ed i Diritti Umani che verrà assegnato a persone, enti, organismi associativi e cooperative, comitati e organizzazioni che si distingueranno nella realizzazione di iniziative relative ai temi oggetto della presente legge.

Con l'articolo 4 viene istituito, presso la Presidenza della Regione, il Registro regionale degli enti e delle associazioni che operano in favore della pace e della solidarietà con i Paesi in via di sviluppo, dei diritti umani, della difesa non violenta, del disarmo. Nel medesimo articolo vengono stabiliti, inoltre, i presupposti necessari affinché gli enti o le associazioni possano ottenere l'iscrizione nel registro *de quo*.

L'articolo 5 prevede l'istituzione e la composizione del Comitato permanente della pace, nonché la procedura di nomina dei componenti dello stesso, mentre il successivo articolo 6 stabilisce i compiti e le funzioni attribuite al medesimo Comitato.

L'articolo 7 stabilisce le iniziative che devono essere intraprese in ambito regionale finalizzate alla conoscenza, l'approfondimento e la diffusione dei principi sanciti dalla presente legge; il successivo articolo 8, invece, prevede la programmazione degli interventi da sviluppare in ambito regionale sulla scorta del piano triennale approvato dal Comitato permanente per la pace.

Con l'articolo 9, infine, si promuove l'istituzione del Centro di documentazione quale espressione dell'associazionismo non violento "storico", elaboratore originario e sperimentatore della difesa non armata e non violenta, recepita come concetto e forma di difesa della Patria dalle normative nazionali.

L'articolo 10 prevede la clausola di invarianza finanziaria.

In definitiva, appare, ormai, improcrastinabile che l'ordinamento giuridico siciliano si doti di una legge che renda la Sicilia terra di pace, valore che si sostanzia attraverso la promozione dei diritti umani, la smilitarizzazione dei territori, l'attenzione ai conflitti dimenticati, l'attenzione agli ultimi, la sensibilizzazione verso stili di vita caratterizzati dalla sostenibilità sociale ambientale ed economica. Le istituzioni, infatti, hanno il dovere di raccogliere questi indirizzi e riflessioni e sostenere iniziative d'informazione e di ricerca, di educazione, volte alla cooperazione nello stile della nonviolenza, che mirino a sensibilizzare le nuove generazioni con esplicito intento pedagogico e d'indirizzo.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge è stato approvato con il contributo di tutti, all'unanimità. Ovviamente, anche con il contributo degli emendamenti presentati dai deputati in Commissione. E' aperto, altresì, il contributo di quanti vorranno ancora valorizzarne il contenuto. Sappiamo che alcuni deputati stanno elaborando, in queste ore, nuove proposte di emendamento che valuteremo con la dovuta attenzione. Sarà, in questo soprattutto, compito del Presidente della Commissione I "Affari Istituzionali" valutarne il parere.

Voglio richiamare soltanto l'attenzione, per finire, sul ruolo che anche l'Assemblea regionale, attraverso la propria Biblioteca, può svolgere, appunto, per ospitare quel centro di documentazione di cui parlavo prima, anche per qualificare ancor di più e ancor meglio l'eccellente lavoro che tutti, la Commissione, la Biblioteca, i collaboratori, i responsabili, i dirigenti e tutti i dipendenti di questa Assemblea, hanno svolto proprio per valorizzare appieno il prezioso tesoro rappresentato dalla Biblioteca dell'Assemblea regionale siciliana.

CAMPO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAMPO. Signor Presidente, Governo, onorevoli colleghi, in merito al disegno di legge, ho il piacere di leggere un testo da me scritto.

La presentazione di questo disegno di legge, di cui siamo cofirmatari, potrebbe apparire come una di quelle occasioni dove si declamano e si affermano enunciazioni di grande slancio ideale, ma che a poco possono servire in una Regione come la nostra, afflitta da una durissima crisi economica, da una pervicace disoccupazione giovanile, dal diffusissimo fenomeno del lavoro nero, dall'emigrazione all'estero e dalla disastrosa condizione dei conti pubblici dell'ente regionale.

Eppure, non possiamo di certo fermare la costante evoluzione culturale e politica dando attenzione solo ad una o ad un'altra questione, ma siamo chiamati ad affrontare contemporaneamente ed insieme ogni singola istanza proveniente dai cittadini, dalle organizzazioni sociali e dalle forze attive della nostra società, che a volte chiamano 'società civile' senza ben comprenderne a fondo l'incisivo significato originario.

Ebbene, questo disegno di legge è il frutto sano e forte proprio di una propensione alla partecipazione diretta, alla cittadinanza attiva, all'elaborazione dal basso. Il disegno di legge che discutiamo è figlio di un movimento fatto di associazioni, organizzazioni no profit, di piccoli soggetti politici, di aggregazioni religiose che, in Sicilia, da sempre, lavorano per la cultura della pace, per la promozione dei diritti umani e per l'opposizione ferma e decisa alle politiche fondate sull'aggressione militare ai Paesi più deboli.

Questo movimento, che porta avanti, da decenni, la cultura della pace, ha assunto, nella nostra Isola, anche più che in altre aree del nostro Paese, la denominazione esplicita di 'movimento pacifista' e le occasioni di tale slancio ideale nella nostra Sicilia sono state e sono molteplici. Ci basti ricordare l'opposizione alla costruzione della base militare USA, a Comiso, con l'installazione dei missili a testata nucleare cruise, che portò nella piccola città Iblea centinaia di migliaia di persone e la nascita di vari campi pacifisti, la ragnatela ad opera delle donne, il cigno verde dell'area ambientalista, dei soggetti più politicizzati e la verde vigna, fulcro del movimento pacifista locale fino allo smantellamento definitivo della base stessa.

Ma Comiso, non dimentichiamolo, fu anche teatro delle fortissime denunce antimafia di Pio La Torre e mentre per Comiso la lotta è terminata, ed è terminata, mi corre l'obbligo ricordarlo, il 17 gennaio di quest'anno con la riconversione ad usi civili dell'ultima zona ex Usaf grazie all'azione politica del Movimento Cinque Stelle e alla straordinaria attenzione del Ministro alla difesa Elisabetta Trenta. Ed ecco perché bisogna operare per far crescere una cultura di pace nella nostra Isola, anche con il contributo della nostra Regione, così come già è avvenuto con le leggi regionali approvate in Toscana, Emilia, Umbria, Campania, Veneto e Lombardia.

D'altronde, la nostra Regione non è e non è stata impegnata solo sul fronte della lotta alla guerre, ma è costantemente attiva nella contrapposizione alle organizzazioni criminali, a "cosa nostra", la "stidda", le logge massoniche deviate e non alla mafia in senso generale. Anche Peppino Impastato per la sua caparbia, anche Giovanni Falcone per la sua straordinaria intelligenza, anche Paolo Borsellino per l'immenso coraggio sono esempi siciliani della cultura della pace, della lotta non violenta, della lotta per i diritti umani a tutela delle popolazioni civili.

Infine, mi preme mettere in rilievo un aspetto fondamentale di questo disegno di legge, ovvero la relazione che lo stesso crea con il cosiddetto "processo di Barcellona" che, nel 2008, ha portato alla nascita dell'Unione per il Mediterraneo, un'organizzazione intergovernativa che raggruppa già 28 Paesi europei e 15 Paesi del nord Africa, del Medioriente e dell'Europa orientale. L'Unione per il Mediterraneo ha il precipuo scopo di promuovere la stabilità e l'integrazione nell'intera macro area del Mediterraneo stesso.

Il nostro disegno di legge, pertanto, partendo dall'auspicio che l'attività educazionista della cultura della pace possa venire rafforzata grazie all'approvazione dello stesso e al sostegno della Regione siciliana, si pone, comunque, l'obiettivo di seminare, oggi, i frutti da raccogliere nei prossimi decenni a venire, e cioè che la Sicilia diventi finalmente, se non peraltro per la sua naturale

vocazione geografica, un ponte di pace tra i popoli del Mediterraneo. Noi sappiamo che ciò accadrà, ma dobbiamo solo decidere se stare dalla parte di chi cerca di costruire questo futuro che si annuncia davanti a noi o dalla parte di chi frena ancora l'evoluzione culturale della nostra Isola. Grazie.

PRESIDENTE. Non avendo alcun altro deputato chiesto di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale anche per il disegno di legge che riguarda la Cultura della Pace in Sicilia.

Allora, onorevoli colleghi, vi ricordo che per questo disegno di legge, che abbiamo appena illustrato, il termine per la presentazione degli emendamenti è fissato per mercoledì 12 giugno 2019, alle ore 12.00, mentre per quanto riguarda il disegno di legge illustrato in precedenza, "Collegato al disegno di legge n. 476 'Disposizione programmatiche e correttive per l'anno 2019'. Legge di stabilità regionale", il termine per la presentazione degli emendamenti è fissato per venerdì 14 giugno 2019, alle ore 12.00.

Congedo

PRESIDENTE. Comunico che l'onorevole Arancio è in congedo dall'11 al 13 giugno per motivi di salute. Ovviamente, gli facciamo i migliori auguri di pronta guarigione.

L'Assemblea ne prende atto.

Seguito della discussione del disegno di legge n. 491/A

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, pongo in votazione il passaggio all'esame degli articoli del disegno di legge n. 491/A "Collegato al disegno di legge n. 476 'Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2019. Legge di stabilità regionale'".

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Seguito della discussione del disegno di legge n. 514/A

PRESIDENTE. Pongo in votazione il passaggio all'esame degli articoli del disegno di legge n. 514/A "Cultura della Pace in Sicilia".

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Onorevoli colleghi, per quanto riguarda l'attività ispettiva, vi comunico che, ai sensi dell'articolo 159, comma 3, del Regolamento interno, per dare la possibilità a tutti di avere delle risposte ai propri atti ispettivi, compatibilmente con l'orario a disposizione, cioè di un'ora di tempo, vengono iscritti all'ordine del giorno non tutti gli atti ispettivi della rubrica che, ovviamente, risultano presentati i quali, magari, hanno bisogno di più tempo, ma vengono, di volta in volta, selezionati direttamente dagli Uffici, tenendo in considerazione che si deve dare il giusto peso sia alla maggioranza sia alle forze di opposizione.

Se domani, quindi, qualcuno di voi non dovesse vedere il proprio atto ispettivo all'ordine del giorno della seduta, ci sarà una prossima volta poiché, chiaramente, ogni settimana, turnano le rubriche e turnano gli assessori che forniscono risposta agli atti ispettivi.

Pertanto, la seduta è rinviata a domani, mercoledì 12 giugno 2019, alle ore 15.00 – atteso che vi ricordo dovevamo recuperare l'attività ispettiva che doveva svolgersi oggi -, con il seguente ordine del giorno:

I - Comunicazioni

II - Svolgimento, ai sensi dell'Articolo 159, comma 3, del Regolamento Interno, di Interrogazioni e di Interpellanze della Rubrica: "Economia" (V. allegato)

III - Discussione dei disegni di legge:

1) "Cultura della Pace in Sicilia" (n. 514/A) (Seguito)

Relatore: on. Lupo

2) Collegato al disegno di legge n. 476 "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2019. Legge di stabilità regionale" (n. 491/A) (Seguito)

Relatore: on. Mancuso

3) "Riforma degli ambiti territoriali ottimali e nuove disposizioni per la gestione integrata dei rifiuti" (nn. 290-49-76-179-267/A) (Seguito)

Relatore: on. Savarino

La seduta è tolta alle ore 17.52

DAL SERVIZIO LAVORI D'AULA

Il Direttore

dott. Mario Di Piazza

Il Consigliere parlamentare responsabile

dott.ssa Maria Cristina Pensavecchio

Allegato A**Annuncio di risposte scritte ad interrogazioni (*)**

- Risposte scritte pervenute alle seguenti interrogazioni:

- da parte dell'Assessore per il Turismo, lo sport e lo spettacolo

N. 541 - Valorizzazione del turismo religioso nel messinese.

Firmatari: De Domenico Francesco; Lupo Giuseppe; Arancio Giuseppe Concetto; Catanzaro Michele; Lantieri Annunziata Luisa; Sammartino Luca

N. 564 - Utilizzo improprio dello stemma del comune di Nizza di Sicilia per la pubblicizzazione dell'evento 'Estate Nizza in festa'.

Firmatari: Fava Claudio

- Con nota prot. n. 63043/IN.17 del 18 dicembre 2018 il Presidente della Regione ha delegato l'Assessore per il turismo.

N. 592 - Chiarimenti in merito alla convenzione tra il Comune di Bronte e Taormina Arte per la realizzazione di un progetto di promozione turistica.

Firmatari: Cappello Francesco; Cancelleri Giovanni Carlo; Ciancio Gianina; Foti Angela; Mangiacavallo Matteo; Palmeri Valentina; Siragusa Salvatore; Trizzino Giampiero; Zafarana Valentina; Zito Stefano; Tancredi Sergio; Tancredi Sergio; Sunseri Luigi; Schillaci Roberta; Di Caro Giovanni; Campo Stefania; Di Paola Nunzio; Marano Jose; Pagana Elena; De Luca Antonino; Pasqua Giorgio

- Con nota prot. n. 1627/IN.17 del 14 gennaio 2019 il Presidente della Regione ha delegato l'Assessore per il turismo.

N. 703 - Mantenimento delle unità operative turistiche di base operanti nel territorio della Regione.

Firmatari: Barbagallo Anthony Emanuele

- Con nota prot. n. 11254/IN.17 del 18 marzo 2019 il Presidente della Regione ha delegato l'Assessore per il turismo.

(*) Le risposte alle suddette interrogazioni saranno pubblicate nell'allegato B al resoconto dell'odierna seduta.

Annuncio di presentazione di disegni di legge

- Modifiche alla legge regionale 14 gennaio 1991 n. 4 (n. 566).

Di iniziativa parlamentare presentato dagli onorevoli Campo, Cancelleri, Ciancio, Cappello, De Luca, Di Caro, Di Paola, Foti, Mangiacavallo, Marano, Pagana, Palmeri, Pasqua, Siragusa, Sunseri, Tancredi, Trizzino, Zafarana e Zito il 5 giugno 2019.

- Norme in materia di contenimento dell'inquinamento luminoso e di risparmio energetico (n. 567).

Di iniziativa parlamentare presentato dagli onorevoli Campo, Cancelleri, Cappello, Ciancio, Sunseri, Foti, Di Caro, Mangiacavallo, Palmeri, Siragusa, Tancredi, Trizzino, Zafarana, Zito, Pagana, A. De Luca, Pasqua, Di Paola, Marano e Schillaci il 5 giugno 2019.

- Consulta giovanile regionale (n. 568).

Di iniziativa parlamentare presentato dagli onorevoli Pellegrino, Genovese, Pagana, Ciancio, Assenza, Cancelleri, Cracolici, Di Mauro, Fava, Figuccia, Lupo, Mangiacavallo e Savona il 5 giugno 2019.

Comunicazione di disegno di legge inviato alla competente Commissione

AFFARI ISTITUZIONALI (I)

- Norme in materia di autonomie locali e di procedimento elettorale (n. 558)

Di iniziativa governativa.

Inviato il 5 giugno 2019.

Comunicazione di pareri resi dalla competente Commissione

AFFARI ISTITUZIONALI (I)

- Azienda ospedaliera universitaria Policlinico “P. Giaccone” di Palermo – Designazione direttore generale (n. 51/I).

Reso in data 4 giugno 2019.

Inviato in data 6 giugno 2019.

- Azienda ospedaliera universitaria Policlinico “G. Martino” di Messina – Designazione direttore generale (n. 52/I).

Reso in data 4 giugno 2019.

Inviato in data 6 giugno 2019.

- Ente autonomo regionale Teatro di Messina con sede presso il Teatro “Vittorio Emanuele”. Designazione Presidente del consiglio di amministrazione (n. 53/I).

Reso in data 4 giugno 2019.

Inviato in data 6 giugno 2019.

Comunicazione di trasmissione di atti alla Corte costituzionale

Si comunica che il Tribunale ordinario di Siracusa, con ordinanza n. 459/2017 R.G., ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del comma 3 dell’articolo 13 della legge regionale 11 giugno 2014, n. 13, come modificato dall’articolo 14 della legge regionale 17 maggio 2016, n. 8, per contrasto con gli articoli 3 e 36 comma 1 della Costituzione, disponendo la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale.

Copia dell’ordinanza è consultabile presso l’archivio del Servizio Commissioni.

Annunzio di interrogazioni

- con richiesta di risposta orale presentate:

N. 865 - Chiarimenti in merito all'avviso per il conferimento di incarico di sostituzione del dirigente del Distretto sanitario di Caltagirone (CT).

- Assessore Salute

Barbagallo Anthony Emanuele

N. 866 - Chiarimenti sulla violenta decorticazione di querce da sughero presso il Bosco di Santo Pietro di Caltagirone (CT) e azioni a sostegno delle sugherete.

- Presidente Regione

- Assessore Agricoltura sviluppo rurale e pesca mediterranea

- Assessore Territorio e Ambiente

Campo Stefania; Cancelleri Giovanni Carlo; Cappello Francesco; Ciancio Gianina; Foti Angela; Mangiacavallo Matteo; Palmeri Valentina; Siragusa Salvatore; Trizzino Giampiero; Zafarana Valentina; Zito Stefano; Tancredi Sergio; Sunseri Luigi; Schillaci Roberta; Di Caro Giovanni; Di Paola Nunzio; Marano Jose; Pagana Elena; De Luca Antonino; Pasqua Giorgio

N. 868 - Chiarimenti in merito alla mancata stabilizzazione dei soggetti titolari dei requisiti di cui all'art. 1 del D.lgs. n. 75/2017.

- Presidente Regione

- Assessore Autonomie Locali e Funzione Pubblica

Figuccia Vincenzo

N. 869 - Delucidazioni circa l'esclusione di 196 dipendenti ex Lsu delle cooperative operanti nel comprensorio del palermitano dalle procedure di stabilizzazione.

- Presidente Regione

- Assessore Autonomie Locali e Funzione Pubblica

Figuccia Vincenzo

N. 871 - Interventi per la salvaguardia e il rilancio della 'Fondazione Leonardo Sciascia' di Racalmuto (AG).

- Presidente Regione

- Assessore Beni Culturali e Identità Siciliana

Catanzaro Michele

N. 872 - Chiarimenti circa lo stato di abbandono e/o di chiusura in cui versano diversi siti culturali della Sicilia e del catanese in particolare.

- Assessore Beni Culturali e Identità Siciliana

Barbagallo Anthony Emanuele

N. 873 - Chiarimenti in merito alla rimodulazione del Programma integrato Social Housing della città di Caltagirone (CT).

- Assessore Infrastrutture e Mobilità

Barbagallo Anthony Emanuele

N. 875 - Attribuzione del premio di maggioranza in occasione delle recenti elezioni amministrative nel Comune di Bagheria (PA).

- Assessore Autonomie Locali e Funzione Pubblica

Aricò Alessandro

N. 878 - Chiarimenti in merito alla fruibilità dei siti archeologici presenti a Catania, in particolare all'anfiteatro romano, sito in piazza Stesicoro.

- Presidente Regione
- Assessore Attività produttive
- Assessore Beni Culturali e Identità Siciliana
- Assessore Economia
- Assessore Istruzione e Formazione

Marano Jose; Cancelleri Giovanni Carlo; Cappello Francesco; Ciancio Gianina; Foti Angela; Mangiacavallo Matteo; Palmeri Valentina; Siragusa Salvatore; Trizzino Giampiero; Zafarana Valentina; Zito Stefano; Tancredi Sergio; Sunseri Luigi; Schillaci Roberta; Di Caro Giovanni; Campo Stefania; Di Paola Nunzio; Pagana Elena; De Luca Antonino; Pasqua Giorgio

N. 879 - Iniziative urgenti finalizzate a garantire livelli essenziali sanitari nel siracusano.

- Presidente Regione
- Assessore Salute

Ternullo Daniela; Di Mauro Giovanni; Pullara Carmelo; Compagnone Giuseppe

N. 880 - Iniziative in merito ai risvolti applicativi della 'inversione procedimentale' di cui al c.d. decreto 'sblocca cantieri'.

- Presidente Regione
 - Assessore Infrastrutture e Mobilità
- Cracolici Antonello

Le interrogazioni saranno poste all'ordine del giorno per essere svolte al proprio turno.

- con richiesta di risposta in Commissione presentata:

N. 864 - Interventi per scongiurare la crisi del settore della grande distribuzione e preservare i livelli occupazionali.

- Assessore Famiglia, Politiche Sociali e Lavoro
- De Domenico Francesco

L'interrogazione sarà inviata al Governo ed alla competente Commissione.

- con richiesta di risposta scritta presentate:

N. 862 - Chiarimenti sulla fruizione del Castello Eurialo di Siracusa.

- Presidente Regione
 - Assessore Beni Culturali e Identità Siciliana
- Sammartino Luca

N. 863 - Chiarimenti in merito alle azioni del Governo regionale per la costruzione di un impianto di biomasse nella Valle del Mela (ME).

- Presidente Regione
 - Assessore Energia e Servizi Pubblica Utilità
 - Assessore Territorio e Ambiente
- Catalfamo Antonio

N. 867 - Interventi in merito alla presenza di baracche abusive nel centro storico di Noto (SR).

- Presidente Regione
- Assessore Territorio e Ambiente
- Assessore Beni Culturali e Identità Siciliana
- Assessore Autonomie Locali e Funzione Pubblica

Zito Stefano; Cancelleri Giovanni Carlo; Cappello Francesco; Ciancio Gianina; Foti Angela; Mangiacavallo Matteo; Palmeri Valentina; Siragusa Salvatore; Trizzino Giampiero; Zafarana Valentina; Tancredi Sergio; Sunseri Luigi; Schillaci Roberta; Di Caro Giovanni; Campo Stefania; Di Paola Nunzio; Marano Jose; Pagana Elena; De Luca Antonino; Pasqua Giorgio

N. 870 - Chiarimenti in merito alle gravissime criticità sulla gestione, sorveglianza e controllo delle infezioni correlate all'assistenza (ICA) e sul contrasto

all'antibiotico-resistenza presso il P.O. San Giovanni di Dio di Agrigento.

- Presidente Regione
- Assessore Salute

Di Caro Giovanni; Cancelleri Giovanni Carlo; Cappello Francesco; Ciancio Gianina; Foti Angela; Mangiacavallo Matteo; Palmeri Valentina; Siragusa Salvatore; Trizzino Giampiero; Zafarana Valentina; Zito Stefano; Tancredi Sergio; Sunseri Luigi; Schillaci Roberta; Campo Stefania; Di Paola Nunzio; Marano Jose; Pagana Elena; De Luca Antonino; Pasqua Giorgio

N. 874 - Valorizzazione delle strutture dell'ex Ospedale Margherita di Messina per la realizzazione della Cittadella della cultura.

- Presidente Regione
- Assessore Beni Culturali e Identità Siciliana

De Domenico Francesco; Lupo Giuseppe; Barbagallo Anthony Emanuele; Dipasquale Emanuele; Lantieri Annunziata Luisa; Catanzaro Michele; Cafeo Giovanni

N. 876 - Interventi per garantire l'effettiva fruibilità turistica dei siti archeologici e monumentali della città di Catania.

- Presidente Regione
 - Assessore Beni Culturali e Identità Siciliana
- Sammartino Luca

N. 877 - Gravi problematiche relative al P.S.R. Sicilia 2014/2020 Sottomisura 6.1 'Aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali per i giovani agricoltori' e misure collegate. (Sottomisura 4.1., Operazione 6.4a e Sottomisura 8.1).

- Presidente Regione
 - Assessore Agricoltura sviluppo rurale e pesca mediterranea
- Lo Giudice Danilo

Le interrogazioni saranno inviate al Governo.

Annunzio di interpellanze

N. 173 - Chiarimenti sul temporaneo accantonamento negativo da parte delle misure stanziare per il trasporto pubblico locale.

- Presidente Regione
- Assessore Infrastrutture e Mobilità
- Assessore Economia

Campo Stefania; Cancelleri Giovanni Carlo; Cappello Francesco; Ciancio Gianina; Foti Angela; Mangiacavallo Matteo; Palmeri Valentina; Siragusa Salvatore; Trizzino Giampiero; Zafarana

Valentina; Zito Stefano; Tancredi Sergio; Sunseri Luigi; Schillaci Roberta; Di Caro Giovanni; Di Paola Nunzio; Marano Jose; Pagana Elena; De Luca Antonino; Pasqua Giorgio

N. 174 - Fruibilità turistica dell'anfiteatro romano sito in Catania.

- Assessore Turismo, Sport e Spettacolo
 - Assessore Beni Culturali e Identità Siciliana
- Barbagallo Anthony Emanuele

Trascorsi tre giorni dall'odierno annunzio senza che il Governo abbia fatto alcuna dichiarazione, le interpellanze si intendono accettate e saranno iscritte all'ordine del giorno per essere svolte al proprio turno.

Annunzio di mozioni

N. 258 - Riconoscimento della figura professionale del laureato in scienze motorie ed iniziative conseguenti.

Sammartino Luca; Catanzaro Michele; De Domenico Francesco;
Cafeo Giovanni
Presentata il 4/06/19

N. 259 - Iniziative in ordine all'avviamento di procedure concorsuali ai sensi dell'articolo 35, comma 3-bis del d.lgs. n. 165/2001 per il reclutamento di unità di personale dirigenziale a tempo indeterminato nell'ambito delle Aziende sanitarie provinciali e delle Aziende ospedaliere del Servizio sanitario regionale.

Zito Stefano; Cancelleri Giovanni Carlo; Cappello Francesco; Ciancio Gianina; Foti Angela; Mangiacavallo Matteo; Palmeri Valentina; Siragusa Salvatore; Trizzino Giampiero; Zafarana Valentina; Tancredi Sergio; Sunseri Luigi; Schillaci Roberta; Di Caro Giovanni; Campo Stefania; Di Paola Nunzio; Marano Jose; Pagana Elena; De Luca Antonino; Pasqua Giorgio
Presentata il 5/06/19

Le mozioni saranno demandate, a norma dell'articolo 153 del Regolamento interno, alla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari per la determinazione della relativa data di discussione.

Allegato B**Interrogazioni per le quali è pervenuta risposta scritta****«Rubrica Turismo, sport e spettacolo»**

Valorizzazione del turismo religioso nel messinese.

«All'Assessore per il turismo, lo sport e lo spettacolo, considerato che:

il turismo religioso in Sicilia evidenzia da diversi anni un trend in continua crescita, con punte del +52% sull'anno precedente nel 2015;

il Presidente della Regione, in occasione della Borsa Internazionale del Turismo 2018, ha manifestato l'intenzione di valorizzare maggiormente il segmento turistico religioso nell'ambito dell'offerta complessiva;

il Piano Regionale di Propaganda Turistica 2018 non prevede, accanto alla valorizzazione del Cineturismo e di progetti quali Turismo delle Origini, 2018 Anno del Cibo Italiano e Progetto Cina, alcun investimento promozionale specifico per il segmento turistico religioso;

i Comuni di Milazzo e San Pier Niceto, in occasione del V Centenario della Canonizzazione di San Francesco da Paola, Patrono in Perpetuo della Sicilia e Patrono della Gente di Mare italiana, hanno manifestato l'intento di promuovere un ciclo di eventi a carattere culturale e religioso della durata di un anno, a partire dal maggio 2019;

l'iniziativa delle Comunità di Milazzo e San Pier Niceto, oltre che dall'intrinseco valore legato ad un'autentica professione di fede, nasce anche dalla volontà di valorizzare l'identità ed il patrimonio artistico del territorio;

le due Amministrazioni Comunali di Milazzo e San Pier Niceto hanno manifestato l'intento realizzare un percorso condiviso, che coinvolga a vario titolo nell'organizzazione degli eventi l'Assessorato Regionale alla Cultura, la Fondazione Federico II, le Città di Messina, Palermo, Paola e Napoli, nonché istituzioni nazionali ed estere, quali il Ministero dei Beni Culturali e del Turismo, le Regioni Calabria e Campania, la Santa Sede e la Repubblica Francese;

per sapere:

quali misure intenda adottare al fine di sostenere le iniziative che i Comuni di Milazzo e San Pier Niceto stanno programmando, soprattutto nell'ottica di una ricaduta turistica degli eventi in oggetto;

quali iniziative intenda assumere per valorizzare il segmento del turismo religioso nell'ambito delle politiche di settore». (541)

(Gli interroganti chiedono risposta scritta)

DE DOMENICO - LUPO - ARANCIO - CATANZARO - LANTIERI - SAMMARTINO

Utilizzo improprio dello stemma del comune di Nizza di Sicilia per la pubblicizzazione dell'evento 'Estate Nizza in festa'.

«All'Assessore per le autonomie locali e la funzione pubblica e all'Assessore per il turismo, lo sport e lo spettacolo, premesso che:

con delibera n. 82 del 1/06/2018 della Giunta del Comune di Nizza di Sicilia (Messina) si procedeva ad approvazione della proposta formulata dalla ditta P.T.M. Management per la realizzazione di eventi estivi nel comune di Nizza di Sicilia attraverso l'evento denominato Estate Nizza in Festa;

tale evento avrebbe dovuto svolgersi dal 30 luglio al 26 agosto costituendo, quindi, l'intero palinsesto di attrazione turistica e di intrattenimento per la stagione estiva del Comune;

l'evento si è contraddistinto per una lunga serie di ritardi, deficienze organizzative, modifiche dei calendari fino a culminare con l'annullamento di numerose attività previste dall'offerta presentata dalla società P.T.M. Management con conseguente danno di immagine per il comune di Nizza di Sicilia nonché per gli espositori che avevano provveduto all'acquisto degli spazi-stand all'interno dell'iniziativa;

nell'azione di pubblicizzazione dell'evento, effettuata tramite affissioni murarie nonché comunicati stampa e banner diffusi su siti e social, risultava bene visibile il logo del comune di Nizza di Sicilia accompagnato dalla scritta 'con il patrocinio del Comune di Nizza di Sicilia';

con nota protocollo 0010753/2018 del 7 novembre 2018 il servizio di Segreteria Generale del comune di Nizza di Sicilia, rispondendo ad interrogazione formulata dal gruppo consiliare 'Rinnoviamo Nizza', comunicava come la delibera di giunta citata in narrativa non comportava la concessione del patrocinio ma si limitava alla concessione del nulla osta per l'organizzazione dell'evento;

rilevato che:

la ditta P.T.M. Management risulta essersi costituita solo in data 15 maggio 2018 e, pertanto, risulta sprovvista di un adeguato curriculum relativo ad altre manifestazioni similari;

pur in mancanza di impegni di spesa con delibera di Giunta n. 111 del 5 luglio 2018 si procedeva ad opere di pulizia e scerbatura nell'area interessata all'evento proprio in funzione dell'approssimarsi dell'evento 'Estate Nizza in Festa';

considerato che:

appare evidente il danno procurato per l'economia turistica dell'area dal ridimensionamento e dalla mancanza di numerose attrazioni, facenti parte integrante del progetto sottoposto a valutazione dell'amministrazione comunale di Nizza di Sicilia, nel corso dell'iniziativa;

appare, altresì, evidente l'uso non autorizzato dello stemma e della dicitura con il patrocinio del Comune di Nizza di Sicilia anche per il rischio di un'identificazione tra i disservizi di presumibile responsabilità della società citata e il comune di Nizza di Sicilia;

per sapere se:

l'assessorato del turismo, dello sport e dello spettacolo fosse a conoscenza della situazione descritta in narrativa;

non si ritenga indispensabile una maggiore vigilanza in merito agli eventi costituenti i cartelloni spettacoli nel periodo estivo, vista la rilevanza che essi hanno come attrattori turistici;

non si ravvisi la necessità di un intervento urgente in merito all'utilizzo improprio del logo e della dicitura di patrocinio nella pubblicizzazione di tale evento». (564)

(L'interrogante chiede risposta scritta con urgenza)

FAVA

Chiarimenti in merito alla convenzione tra il Comune di Bronte e Taormina Arte per la realizzazione di un progetto di promozione turistica.

«Al Presidente della Regione e all'Assessore per il turismo, lo sport e lo spettacolo, premesso che:

anche al fine di valorizzare l'offerta turistica legata ai siti UNESCO, con nota del 22 dicembre 2016 (n. 3692/Gab), l'Assessore Regionale pro tempore al Turismo Sport e Spettacolo, onorevole Anthony Barbagallo, ha trasmesso al Dirigente Generale del medesimo Dipartimento proprio atto di indirizzo alla sottoscrizione di una Convenzione con il Comitato Taormina Arte per l'ideazione e la realizzazione di un progetto sperimentale riguardante manifestazioni relative alla promozione turistica e allo spettacolo dal vivo da tenersi in almeno tre città metropolitane, con il coinvolgimento di altrettanti Enti teatrali attivi sullo stesso territorio;

in esecuzione dell'atto di indirizzo, con apposita nota del 27 dicembre 2016 (21008/DG), il Dirigente Generale ha chiesto a Taormina Arte la propria disponibilità a progettare e ad assumere il coordinamento per l'attuazione di un circuito sperimentale, individuando quale responsabile del procedimento il Servizio VI del Dipartimento Regionale Turismo Sport e Spettacolo;

il Comitato Taormina Arte, con propria nota del 29 dicembre 2016 (prot. 348), ha trasmesso all'Assessorato Regionale al Turismo Sport e Spettacolo la proposta progettuale, manifestando la disponibilità ad assumere il coordinamento;

in data 30 dicembre 2016, una Convenzione per il coordinamento e la realizzazione di un progetto sperimentale finalizzato alla promozione ed alla valorizzazione dei siti UNESCO attraverso la circuitazione di produzioni teatrali è stata sottoscritta tra l'Assessorato Turismo Sport e Spettacolo - Dipartimento Sport e Spettacolo ed il Comitato Taormina Arte;

rilevato che:

con deliberazione numero 55 del 16.06.2017, la Giunta Municipale del Comune di Bronte ha sottoscritto una convenzione con Taormina Arte per la realizzazione di due spettacoli, di cui uno in onore della figura di Luigi Pirandello e l'altro all'interno di un progetto sperimentale finalizzato alla promozione turistica e alla valorizzazione dei siti UNESCO attraverso la circuitazione di produzioni;

nella predetta convenzione, veniva stabilito anche che il Comitato Taormina Arte, per conto dell'Assessorato Regionale al Turismo Sport e Spettacolo avrebbe dovuto rimborsare al Comune di Bronte un importo di euro 100.000,00 (IVA inclusa) a copertura dei costi anticipati secondo le seguenti modalità: acconto 30% entro 15 giorni dall'erogazione dell'acconto da parte della Regione Siciliana e previa sottoscrizione della convenzione, saldo del 70% a chiusura dello svolgimento della manifestazione previa rendicontazione consuntivo delle spese effettuate;

il comitato di Taormina Arte, con bonifico del 10.10.2017, ha provveduto ad erogare l'anticipo della somma stabilita nella convenzione (euro 30.000,00), e che, in data 24 novembre 2017 (deliberazione n.113), il Comune di Bronte, ricorrendo all'anticipazione di cassa corrente, ha provveduto ad anticipare la rimanente quota di euro 70.000,00;

con determinazione numero 44 del 01.09.2017, il Comune di Bronte ha approvato il Bando ed il Capitolato d'onori per l'affidamento, tramite il MEPA - Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione, del servizio di organizzazione della commedia All'uscita di Luigi Pirandello, e che, con successiva determinazione numero 79 del 05.12.2017, sono state inoltre approvate le risultanze di gara aggiudicando il servizio all'Associazione Animo Ergo Sum a.p.s. di Bronte;

la convenzione sottoscritta tra il Comune di Bronte ed il Comitato Taormina Arte prevedeva all'articolo B. Aspetti finanziari che il Comune di Bronte, ai fini dell'ottenimento del saldo del 70% ed a chiusura dello svolgimento di tutta la manifestazione, presentasse, in allegato alla fattura, un consuntivo riepilogativo analitico della documentazione di spesa e capitolato dell'atto dell'avvenuto pagamento delle spese ;

considerato che:

dalle informazioni e dalla documentazione acquisita, emerge chiaramente come non esista un'adeguata ed esaustiva rendicontazione di spesa, in relazione ai contributi concessi e menzionati in premessa;

come, dalla stessa documentazione, appare inoltre evidente che il Comune di Bronte non abbia adeguatamente monitorato in merito alla natura, congruità e completezza delle spese effettuate, non ritenendo opportuno richiedere alle associazioni aggiudicatrici della manifestazione All'uscita di Luigi Pirandello una rendicontazione analitica delle spese effettuate a supporto delle fatture elettroniche emesse;

è interesse della Regione siciliana che non sussistano irregolarità nella gestione del denaro e del patrimonio pubblico;

per sapere:

se, relativamente alla Convenzione con il Comitato Taormina Arte per l'ideazione e la realizzazione di un progetto sperimentale riguardante manifestazioni relative alla promozione turistica e allo spettacolo dal vivo, siano in possesso di dati ed informazioni inconfutabili e diverse dalle nostre, tali da poter superare ogni e qualsivoglia dubbio circa le presunte irregolarità nella gestione del denaro e del patrimonio pubblico;

se e quali atti il Governo regionale intenda porre in essere, e quali strumenti eventualmente adottare, per garantire risposte concrete e certe ai gravi dubbi sopra evidenziati, assicurando che le attività finanziate siano state effettivamente realizzate nel pieno rispetto delle convenzioni stipulate e delle leggi vigenti». (592)

(Gli interroganti chiedono risposta scritta con urgenza)

CAPPELLO - CAMPO - CANCELLERI - CIANCIO - DE LUCA
DI CARO - DI PAOLA - FOTI - MANGIACAVALLLO - MARANO
PAGANA - PALMERI - PASQUA - SCHILLACI - SIRAGUSA
SUNSERI - TANCREDI - TRIZZINO - ZAFARANA - ZITO

Mantenimento delle unità operative turistiche di base operanti nel territorio della Regione.

«Al Presidente della Regione e all'Assessore per il turismo, lo sport e lo spettacolo, premesso che:

l'art. 4 della legge regionale n. 10 del 2005, ha previsto l'istituzione, in luogo delle sopresse aziende autonome di soggiorno e turismo, dei 'servizi turistici regionali', quali diramazioni del Dipartimento regionale Turismo, Sport e Spettacolo, in numero di almeno uno per ogni provincia;

a seguito di ciò, nelle località turistiche più importanti dell'Isola, già sedi delle predette Aziende, risultano istituite unità operative di base, incardinate all'interno dei relativi servizi di ambito provinciale, con il compito di promuovere e valorizzare le risorse turistiche del territorio, progettare e realizzare manifestazioni, fornire assistenza ai turisti e agli operatori turistici pubblici e privati, raccogliere i dati sulle presenze turistiche, vigilare sulle imprese turistiche operanti sul territorio;

la proposta di rimodulazione dell'assetto organizzativo del dipartimento regionale del turismo sport spettacolo, formulata dal Dirigente Generale del Dipartimento con nota prot. 174 del 03/01/2019, prevede che la riduzione delle postazioni dirigenziali, di cui all'art. 13 comma 3 della legge regionale 17 marzo 2016 n. 3, sia conseguita attraverso la soppressione di tutte le unità operative dislocate nel territorio dell'Isola, dove verrebbero assicurati dei semplici sportelli informativi, 'al servizio del turista e del viaggiatore';

considerato che:

siffatta scelta si pone in controtendenza rispetto all'intendimento, più volte manifestato dal Presidente della Regione, di potenziare l'intervento in uno dei settori maggiormente trainanti dell'economia isolana, allo scopo di rafforzare la capacità attrattiva dei territori e l'immagine internazionale della Sicilia, e anche all'obiettivo, anch'esso posto come premessa dell'azione amministrativa del Governo regionale, di operare il decentramento burocratico delle competenze, che verrebbero, viceversa, in tal modo, accentrate, privando importanti territori e mete turistiche di

caratura internazionale, talune delle quali sede di patrimonio UNESCO, di un ufficio di preminente importanza, il cui ruolo e la cui operatività occorrerebbe, al contrario potenziare;

per sapere:

se e quali provvedimenti intendano assumere per il rilancio dei servizi turistici della nostra Regione;

se non ritengano che, nell'ambito di una rimodulazione dell'assetto organizzativo del dipartimento regionale del turismo dello sport e dello spettacolo, tutte le unità operative periferiche di base di Taormina, Gela, Caltagirone, Nicolosi, Acireale, Piazza Armerina, Lipari, Patti, Cefalù ed Erice che risultano in atto istituite ed operanti nelle più importanti località turistiche della Sicilia debbano essere non solo mantenute ma ulteriormente potenziate». (703)

BARBAGALLO

Risposte scritte ad interrogazioni

Repubblica Italiana




Regione Siciliana

ASSESSORATO DEL TURISMO
DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO
L'ASSESSORE

Prot. n. 2069 /Gab.

Palermo, -5 GIU 2019



OGGETTO: Interrogazione n. 703 con richiesta di risposta scritta "Mantenimento dell'Unità Operative turistiche di base operanti nel territorio della Regione"

ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA
SEGRETARIA GENERALE
PROTOCOLLO AULAPG

Prot. n. 0004240 Class.
Data - 5 GIU 2019... Modificato ...

All'On.le Barbagallo Anthony
abarbagallo@ars.sicilia.it

All'Assemblea Regionale Siciliana
Servizio Lavori d'Aula
serviziolavoriaula.ars@pec.it

E p.c. All'Ufficio di Gabinetto
dell' On.le Presidente della Regione Siciliana
presidente@certmail.regione.sicilia.it

Alla Segreteria Generale
Area 2 - U.O. A2.1
uoars.sg@regione.sicilia.it

Con riferimento all'interrogazione n. 703 "Mantenimento dell'Unità Operative turistiche di base operanti nel territorio della Regione" presentata dall'On.le Barbagallo, a seguito di quanto comunicato dal Dipartimento del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo si rappresenta quanto segue.

La questione oggetto dell'atto ispettivo investe la materia della rimodulazione dell'assetto organizzativo del Dipartimento che è strettamente connessa – come è noto – alla più generale e complessiva riorganizzazione dell'intero apparato amministrativo dell'Amministrazione, la cui definitiva elaborazione è stata delegata alla Segreteria Generale della Presidenza della Regione.

Appare prioritariamente opportuno evidenziare che, con riferimento alle procedure prodromiche alla formalizzazione della proposta, ciascun Dipartimento è stato chiamato ad assicurare il rispetto di specifici parametri fissati dal Governo della Regione con apposite direttive presidenziali che ne hanno disciplinato modalità e tempi.

In sede di elaborazione della proposta dipartimentale, si è provveduto, nell'ambito della più complessiva attività di razionalizzazione delle funzioni, a conformare la connotazione strutturale del dipartimento prioritariamente ai principi segnatamente raccomandati di completezza, efficienza, economicità e di omogeneità.

Tale approccio è stato ulteriormente orientato alla conseguente riduzione complessiva delle strutture del Dipartimento nel suo insieme, nel pieno rispetto dell'ulteriore parametro della riduzione più volte richiamato e del connesso coefficiente attestato nella misura del 10,35% dal competente

Dipartimento e relativa all'arco temporale indicato dalla norma di riferimento.

Con successiva Direttiva Presidenziale (prot.n. 63457 del 19 dicembre 2018) - stante il mancato raggiungimento di una significativa percentuale generale di riduzione - è stato richiesto a ciascun Dipartimento di operare ulteriori riduzioni di postazioni dirigenziali.

Di conseguenza, condividendo lo spirito collaborativo richiesto, nonché l'esigenza primaria di assicurare il rispetto delle Direttive Presidenziali all'uopo impartite e allo scopo di agevolare alla Segreteria Generale della Presidenza della Regione il delicato compito di ricomporre il quadro generale per gli ambiti dell'intera Amministrazione, era stata predisposta una riformulazione.

Questa proposta prevedeva l'abolizione di tutte le Unità Operative incardinate presso i Servizi Turistici Regionali e, al contempo, negli stessi territori, la presenza di postazioni non dirigenziali alternative, quali appositi Sportelli Informativi, con l'obiettivo preciso e imprescindibile di mantenere specifici presidi al servizio del turista e del viaggiatore finalizzati ad assicurare la costante risposta in termini di promozione al territorio nel suo insieme.

Successivamente, a seguito di apposite richieste formulate dalle OO.SS., è stata predisposta una ulteriore parziale rimodulazione del precedente schema con la quale si mantengono sul territorio delle Unità Operative di Caltagirone, Cefalù, e Taormina presso l'articolazione periferica, che in atto è in corso di esame da parte della Segreteria Generale della Presidenza della Regione e del Dipartimento della Funzione Pubblica e del Personale.

Quanto all'ulteriore punto 2 posto dall'interrogante, si rappresenta che, non appena definito l'intero iter di approvazione del funzionigramma, sarà dato incarico all'Osservatorio Turistico dipartimentale di avviare uno studio specifico in relazione ai flussi turistici, allo scopo di mappare l'intero territorio regionale, onde verificare gli effetti della rimodulazione organizzativa adottata.

L'Assessore

Sandro Pappalardo



Repubblica Italiana



Regione Siciliana

ASSESSORATO DEL TURISMO
DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO
L'ASSESSORE

Prot. n. 2068 /Gab.

ARS Assemblea Regionale Siciliana Segretario generale
5 GIU. 2019
Vice Segreteria Generale Area Istituzionale

Palermo, 5 GIU 2019

OGGETTO: Interrogazione n. 541 con richiesta di risposta scritta "Valorizzazione del Turismo religioso nel messinese" dell'On.le De Domenico.

All'On.le Francesco De Domenico
fdedomenico@ars.sicilia.it

All'Assemblea Regionale Siciliana
Servizio Lavori d'Aula
serviziolavoriaula.ars@pec.it

ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA
SEGRETARIA GENERALE
PROTOCOLLO

AULAPG

Prot. n. 0004241 Cl. n.
Data 5 GIU 2019 Inadetto Cl.

E p.c. Al Presidente della Regione Siciliana
presidente@certmail.regione.sicilia.it

Alla Segreteria Generale - Area 2 Unità Operativa A2.1
Rapporti con l'Assemblea Regionale Siciliana
uoars.sg@certmail.regione.sicilia.it

Con riferimento all'interrogazione n. 541 "Valorizzazione del Turismo religioso nel messinese",
si rappresenta quanto segue.

In materia di turismo religioso un protocollo d'intesa a livello nazionale è stato sottoscritto il 6 Luglio 2017 tra la Conferenza Episcopale Italiana e la Conferenza delle Regioni finalizzato a costituire forme di collaborazione stabile tra le singole Regioni e la CEI.

Il protocollo prevede, oltre alla costituzione di un Tavolo Nazionale, composto da rappresentanti della Conferenza Episcopale Italiana e della Conferenza delle Regioni, finalizzato alla programmazione e alla promozione di azioni congiunte, anche la costituzione di un Tavolo locale tra la Regione e la Conferenza Episcopale, attraverso al Consulta Regionale per i beni culturali ecclesiastici e il Referente Regionale per la pastorale del tempo libero, turismo e sport.

Per il **Tavolo Nazionale**, costituito nel mese di settembre 2017, è stato designato, dal Presidente della Regione, con nota prot. 35381 del 25 giugno 2018, un funzionario del Dipartimento Turismo di questo Assessorato che ha partecipato alle riunioni che si sono svolte fino ad oggi.

Da tali riunioni è emersa la volontà delle Regioni e della CEI di procedere con celerità verso la costituzione dei tavoli regionali, ai quali affidare il compito di gestire sul territorio – comunque con ampi margini di autonomia – gli indirizzi espressi a livello centrale.

I temi affrontati dal tavolo nazionale hanno riguardato: la formazione delle guide nei luoghi sacri (argomento che si inserisce nella più ampia ed articolata questione delle guide turistiche, attualmente al centro del confronto Conferenza Regioni/Governo nazionale), la predisposizione di un progetto interregionale sul turismo religioso con fondi del PON Governance, alcuni approfondimenti sul tema delle case per ferie gestite dagli ordini religiosi (defiscalizzazione, competitività etc.).

In merito al **Tavolo Regionale**, a seguito di approvazione della Giunta Regionale con Delibera 350 del 19/09/2018, è stato firmato l'Accordo tra la Regione Sicilia e la Conferenza Episcopale Siciliana e il

relativo Regolamento, e il giorno 21 Gennaio u.s. si è insediato il tavolo Regione Siciliana/CESI.

L'attivazione del tavolo Regione Siciliana/CESI, ha costituito un strumento di concreta attuazione delle più efficaci strategie di valorizzazione del segmento del turismo religioso, nella sua complessità.

Sono stati trattati quattro temi strategici per la valorizzazione del complesso segmento del turismo religioso: la formazione delle guide, i cammini religiosi, la realizzazione di Parchi Culturali Ecclesiali, il miglioramento dell'incoming.

A seguito dell'incontro, questo Dipartimento ha predisposto, così come concordato in quella sede, un primo elenco di cammini che costituisce il punto di partenza per un progetto articolato finalizzato alla valorizzazione e alla promozione dei cammini religiosi.

~~Per quanto attiene il sostegno alle iniziative che i Comuni di San Pier Niceto e Milazzo stanno programmando, si rappresenta che questo Assessorato - a seguito dell'Avviso pubblicato sulla GURS Parte I, del 24 agosto 2018, n.37, - ha approvato con D.A. n. 3340/Gab del 6 dicembre 2018 il "Calendario delle manifestazioni di grande richiamo turistico" che avranno luogo nel territorio regionale nell'anno 2019.~~

Il Comune di Milazzo non risulta abbia risposto all'avviso. Il Comune di San Pier Niceto, pur avendo risposto, non è stato inserito nel "Calendario delle manifestazioni di grande richiamo turistico".

Si rappresenta, comunque, che ai sensi della l.r. 26 marzo 2002, n.2, art.39, comma 3, l'inserimento delle manifestazioni turistiche nel "Calendario regionale delle manifestazioni di grande richiamo turistico" non attribuisce diritto a finanziamento regionale e che, pertanto, l'inserimento nel Calendario ha finalità meramente enumerativa e promozionale.



5 26008

Repubblica Italiana

 Regione Siciliana
 ASSESSORATO DEL TURISMO
 DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO
 L'ASSESSORE

ARS 2019	Assemblea Regionale Siciliana Segretariato generale
	- 5 GIU. 2019
Vice Segreteria Generale Area Istituzionale	

Prot. n. 2067 /Gab.

Palermo, - 5 GIU 2019

~~OGGETTO. Interrogazione n. 592 con richiesta di risposta scritta "Chiarimenti in merito alla convenzione tra il Comune di Bronte e Taormina Arte per la realizzazione di un progetto di promozione turistica".~~

ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA
 SEGRETARIA GENERALE
 PROTOCOLLO

Prot. n. 0004242 class. AULAPG
 Data - 5 GIU 2019 Indietro CC

E p.c.

All'On.le Cappello Francesco
 fcappello@ars.sicilia.it

All'Assemblea Regionale Siciliana
 Servizio Lavori d'Aula
 serviziolavoriaula.ars@pec.it

All'Ufficio di Gabinetto
 dell' On.le Presidente della Regione Siciliana
 presidente@certmail.regione.sicilia.it

Alla Segreteria Generale
 Area 2 - U.O. A2.1
 uoars.sg@regione.sicilia.it

Con riferimento all'interrogazione n.592 "Chiarimenti in merito alla convenzione tra il Comune di Bronte e Taormina Arte per la realizzazione di un progetto di promozione turistica", si rappresenta che il riscontro a quanto segnalato dall'On.le Cappello, è avvenuto sulla base della relazione trasmessa allo scrivente dal Dipartimento del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo integrata con gli elementi di risposta forniti dal Segretario Generale del Comitato Taormina Arte, direttamente interpellato dagli Uffici di questo Assessorato.

L'argomento oggetto dell'atto ispettivo è relativo allo spettacolo teatrale "All'uscita" di Luigi Pirandello che il Teatro del Comune di Bronte ha realizzato nell'ambito di una convenzione sottoscritta tra il Dipartimento del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo e il Comitato Taormina Arte per il coordinamento e la realizzazione di un progetto sperimentale finalizzato alla promozione turistica ed alla valorizzazione dei siti Unesco attraverso la circuitazione di produzioni teatrali che ha visto coinvolti anche il Teatro Biondo di Palermo, e il Teatro del Comune di Barcellona Pozzo di Gotto (Me).

Si ritiene opportuno puntualizzare che le modalità di pagamento del finanziamento sono disciplinate dal comma 3 dell'art. 6 della summenzionata Convenzione e coinvolgono con diversi profili di responsabilità gli Uffici del Dipartimento del Turismo, dello Sport e

dello Spettacolo, il Comitato Taormina Arte e il Comune di Bronte.

Infatti come si evince dagli atti trasmessi allo scrivente, le diverse fasi di erogazione del contributo iniziano con il contributo dipartimentale in favore del Comitato Taormina Arte per l'espletamento dell'attività finanziata (comprendente sia attività propria del Comitato, sia attività convenzionata a carico del Teatro Biondo di Palermo e dei Comuni di Barcellona P.G. e Bronte), e proseguono con l'atto convenzionale tra lo stesso ed il Comune di Bronte e l'acquisizione di forniture e servizi da parte di quest'ultimo, quale Stazione Appaltante (e, pertanto, in osservanza delle disposizioni normative di al Codice degli appalti ~~DLgs. 50/2016 e ss.mm. ed.ii.) per la materiale realizzazione degli spettacoli previsti~~

La documentazione necessaria per la liquidazione del contributo delle prime due fasi (dal Dipartimento vs Comitato Taormina Arte e da questo al Comune di Bronte) consiste nell'acquisizione dei documenti contabili concorrenti alla spesa, corredati dalla relazione conclusiva attestante l'avvenuta realizzazione dell'attività (resa dal Comune di Bronte) e del consuntivo generale con l'elencazione dei suddetti documenti contabili, oltre al piano promozionale e ad eventuali atti endoprocedimentali afferenti (convenzioni, incarichi, determine a contrarre e di affidamento etc.).

Il terzo ed ultimo passaggio rientra del tutto nella sfera potestale del Comune di Bronte, in quanto soggetto pubblico, in ordine alle modalità di affidamento degli incarichi in regime di Stazione Appaltante che, secondo quanto comunicato dal Segretario Generale del Comitato di Taormina Arte, è avvenuto in ottemperanza agli artt. 36 e 60 del Codice degli appalti.

Pertanto, con riferimento alle attività di competenza del Dipartimento del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo, sulla scorta della documentazione come sopra descritta, ed attestata la corrispondenza con quanto richiesto dal comma 3 dell'art.6 della suddetta Convenzione, gli Uffici hanno provveduto alle liquidazioni in favore di Taormina Arte.

L'Assessore
Antonio Pappalardo




S 23970

Repubblica Italiana



Regione Siciliana

ASSESSORATO DEL TURISMO
DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO
L'ASSESSORE

Prot. n. 2070 /Gab.

Palermo, -5 GIU 2019

OGGETTO: Interrogazione n. 564 con richiesta di risposta scritta dell'On.le Fava - "Utilizzo improprio dello stemma del Comune di Nizza di Sicilia per la pubblicizzazione dell'evento Estate Nizza in festa".All'On.le Fava Claudio
cfava@ars.sicilia.itAll'Assemblea Regionale Siciliana
Servizio Lavori d'Aula
serviziolavoriaula.ars@pec.it

E p.c.

All'Ufficio di Gabinetto
dell' On.le Presidente della Regione Siciliana
presidente@certmail.regione.sicilia.itAlla Segreteria Generale
Area 2 - U.O. A2.1
uoars.sg@regione.sicilia.it

Con riferimento all'interrogazione n. 564 "Utilizzo improprio dello stemma del Comune di Nizza di Sicilia per la pubblicizzazione dell'evento Estate Nizza in festa" presentata dall'On.le Fava con richiesta di risposta scritta, si rappresenta che secondo quanto comunicato dagli Uffici del Dipartimento del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo non risulta alcun coinvolgimento di questo Assessorato.



ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA
SEGRETARIA GENERALE
PROTOCOLLO AULAPG
0004239
Prot. n. Class.
Data - 5 GIU 2019 L'addetto a

Allegato C**Interrogazioni con richiesta di risposta orale**

Chiarimenti in merito all'avviso per il conferimento di incarico di sostituzione del dirigente del Distretto sanitario di Caltagirone (CT).

«All'Assessore per la salute, premesso che:

con avviso del 7 marzo 2019, l'ASP di Catania ha avviato la selezione per il conferimento di un incarico di sostituzione del dirigente del Distretto sanitario di Caltagirone (CT);

si legge nel predetto avviso che 'possono partecipare alla selezione i Dirigenti dell'Area Medica e Veterinaria e dell'Area Sanitaria non medica in servizio presso questa Azienda, nell'UOC di appartenenza, titolare di un incarico di struttura semplice ovvero di alta specializzazione o comunque di tipologia c) di cui all'art. 27 CCNL 08.06.2000';

ai sensi dell'art. 3 sexies, comma 3, del d.lgs. 502 del 1992 e s.m.i., 'L'incarico di direttore di distretto è attribuito dal direttore generale a un dirigente dell'azienda, che abbia maturato una specifica esperienza nei servizi territoriali e un'adeguata formazione nella loro organizzazione, oppure a un medico convenzionato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, da almeno dieci anni, con contestuale congelamento di un corrispondente posto di organico della dirigenza sanitaria';

il concetto viene ripreso e ribadito dalla circolare assessoriale (Assessorato della sanità) del 22 giugno 2001, n. 1049 (GURS n. 35 del 13 luglio 2001, parte prima) al punto 3, voce 'Il Direttore del Distretto';

considerato che la limitazione alla partecipazione alla selezione in oggetto appare, pertanto, in antitesi con la normativa di riferimento ed in evidente violazione delle norme contrattuali, costituendo fonte di grave pregiudizio per tutti gli interessati che, pur avendo titolo, non potranno avanzare la propria candidatura;

per sapere se non ritenga che l'avviso del 7 marzo 2019 dell'ASP di Catania, di conferimento di incarico di sostituzione del dirigente del Distretto sanitario di Caltagirone, sia in contrasto con le norme di legge e contrattuali vigenti e vada, pertanto, revocato e sostituito con altro atto che garantisca la partecipazione a tutti coloro che ne abbiano titolo». (865)

BARBAGALLO

Chiarimenti sulla violenta decorticazione di querce da sughero presso il Bosco di Santo Pietro di Caltagirone (CT) e azioni a sostegno delle sugherete.

«Al Presidente della Regione, all'Assessore per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea e all'Assessore per il territorio e l'ambiente, premesso che:

con decreto del Dirigente generale del Dipartimento regionale dell'Ambiente n. 564 del 16.08.2010 veniva approvato in via definitiva il Piano di gestione 'Bosco di Santo Pietro e Sughereta

di Niscemi' integrato, a cura del beneficiario Azienda regionale Foreste demaniali, secondo le prescrizioni di cui al DDG n° 671 del 30 giugno 2009;

il Bosco di Santo Pietro, con Decreto del Ministero dell'Ambiente del 21 dicembre 2015, veniva altresì confermato quale Sito di Importanza Comunitaria (SIC) e designato quale Zona Speciale di Conservazione (ZSC) della regione biogeografica mediterranea, all'interno della Rete Natura 2000 (cod. ITA070005);

il bosco possiede una superficie areale di 6.559,38 ettari e si sviluppa con una forma allungata in direzione nord-est/sud-ovest, ricadendo da un punto di vista amministrativo nel Comune di Caltagirone (CT);

la Riserva naturale 'Bosco di Santo Pietro' era annoverata anche nel piano delle riserve della Regione siciliana, approvato con il decreto n. 970 del 1991 dall'Assessorato Territorio e ambiente. Inoltre, con decreto n. 116 del 23/03/1999, l'Assessorato competente aveva istituito la Riserva, confermandone il perimetro iniziale, pubblicando il regolamento con cui si stabiliscono le modalità di uso e i divieti da osservare nell'area tutelata e attribuendole la tipologia di 'Orientata'. Tuttavia, per un vizio di forma, l'istituzione della riserva è decaduta nel 2006 e, al momento, risulta non ancora reistituita;

sono siti di importanza comunitaria anche l'attigua Sughereta di Niscemi, le sugherete di c.da Serradaino sui Monti Madonie, la sughereta di Caronia nel Parco dei Nebrodi e il bosco di Angimbè, in territorio di Calatafimi Segesta, una delle sugherete meglio conservate del sud Italia;

per i siti Natura 2000 compresi nel Piano di gestione, si intendono recepite le pertinenti misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e Zone di Protezione Speciale (ZPS) di cui al decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 17 ottobre 2007 e ss.mm.ii., pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 6 novembre 2007, n. 258;

considerato che:

è indiscutibile il notevole valore scientifico-naturalistico del Bosco di Santo Pietro, per l'indice di biodiversità di flora e fauna, anche rara, che in esso resiste e si conserva;

nonostante il progressivo degrado cui sembra avviato a causa degli incendi dolosi, il pascolo eccessivo, le prospezioni petrolifere, l'incuria o l'impotenza amministrativa, il Bosco di Santo Pietro rappresenta il più vasto relitto di sughereta della Sicilia centro-meridionale;

la quercia da sughero, sino agli inizi degli anni '50 del secolo scorso, era presente in Sicilia con oltre 14.000 ettari di superficie, distribuita in prevalenza nei boschi di Santo Pietro di Caltagirone, Niscemi e lungo le coste settentrionali del palermitano e del messinese. Oggi, questi complessi boscati di sughera, in particolare nelle aree della Sicilia orientale, sono in netto regresso, a causa del ripetersi di estremi climatici e di attacchi di insetti defogliatori che ne aggravano lo stato di salute. Non poco hanno inciso lo sfruttamento eccessivo legato all'estrazione del sughero, il disboscamento a favore delle colture agricole, il pascolo reiterato e gli incendi;

le monumentali sughere del bosco, descritte con ammirazione dai cronisti del passato, sono oggi in gran parte scomparse. Un recente censimento, effettuato dal Fondo siciliano per la natura, ha attestato la presenza, nel solo Bosco di Santo Pietro, di circa cento sughere, tra le quali un esemplare

di 'Quercus suber' che raggiunge i 6,2 metri, nonché esemplari di 'Quercus ilex', di quercia spinosa ('Quercus coccifera') e di roverella ('Quercus pubescens');

rilevato che:

qualche giorno fa, le guardie ittico-venatorie ambientali Eps di Catania hanno sottoposto all'attenzione delle autorità competenti della Procura della Repubblica di Catania nonché della stampa la violenta decorticazione di circa ottante querce del Bosco di Santo Pietro da parte di ignoti, in assenza di qualsiasi autorizzazione e in violazione dei regimi di tutela ambientale;

le modalità dell'operazione farebbero pensare alla raccolta di sughero da parte di ditte che si occupano della lavorazione di tale materiale;

il Demanio forestale di Catania - Dipartimento dello sviluppo rurale e territoriale, contattato dalle Autorità, ha affermato di non aver rilasciato alcuna autorizzazione in merito;

sono stati ipotizzati i reati di furto aggravato, di danneggiamento, di lavori effettuati senza autorizzazione su aree di interesse paesaggistico, di distruzione o deturpazione di bellezze naturali e di habitat protetto;

considerato che:

ai sensi della legge 18.07.1956, n. 759 'Coltivazione, difesa e sfruttamento della sughera', il periodo consentito per la decorticazione delle querce va dal 15 maggio al 31 agosto;

la decortica (asportazione) del sughero non può essere inoltre effettuata prima che la pianta abbia raggiunto mt. 1,30-2,00 da terra, una circonferenza di cm 60 e circa 18 anni di età;

alcuni alberi danneggiati, soprattutto quelli con circonferenza inferiore ai 60 cm e con la mammina estratta (cioè la parte che tiene il sughero), potrebbero avere riportato danni irreparabili ed essere destinati inevitabilmente a morire;

non a caso, il sughero si asporta ogni 9-12 anni, quando raggiunge uno spessore di circa 5 cm;

l'abbreviazione dei cicli di decorticazione, oltre a produrre sughero di minore qualità, è deleteria perché compromette seriamente la longevità della pianta;

nel Bosco di Santo Pietro sono stati altresì registrati episodi frequenti di incendi dolosi, bracconaggio, abbandono di rifiuti e gestione non razionale del pascolo, che compromettono, attualmente e/o potenzialmente, la conservazione degli habitat e delle specie di interesse comunitario presenti nel SIC, anche a causa della scarsa consapevolezza rispetto ai valori ambientali dell'area e della riduzione delle attività di controllo e preservazione;

proprio lo scorso anno, un incendio durato due giorni ha distrutto circa 800 ettari di bosco, anche a causa dell'inadeguatezza dei mezzi e dell'insufficienza numerica del personale, come è stato poi ammesso dalle stesse Istituzioni;

si rende necessario aumentare il livello di sorveglianza in tutte le sugherete regionali rimaste, per ridurre la frequenza e l'incidenza delle minacce e criticità individuate, anche attraverso un aumento delle competenze e della preparazione della figura dell'operaio forestale;

sarebbe opportuno migliorare le conoscenze scientifiche sui problemi relativi alla rinnovazione naturale della sughera, migliorare la consapevolezza delle comunità locali rispetto ai valori ambientali delle aree interne ai SIC, nonché incentivare il turismo rurale e naturalistico anche mediante la creazione di una rete di strutture ricettive agrituristiche attraverso il recupero delle numerose strutture (es.: masserie) presenti;

per sapere:

se siano a conoscenza del recente episodio di decorticazione selvaggia denunciato dalle guardie ittico-venatorie ambientali Eps di Catania;

quali iniziative intendano intraprendere con urgenza per far fronte alle emergenze naturalistiche presenti nelle sugherete regionali, siti di importanza comunitaria e non solo, mediante interventi di difesa attiva, sensibilizzazione, rimozione dei fattori di minaccia, monitoraggio e ricerca;

se non ritengano necessario aumentare il livello di sorveglianza all'interno delle sugherete, sia attraverso l'ausilio di sistemi di videosorveglianza di nuova generazione (per es.: fototrappole), sia attraverso l'incremento delle competenze degli operai forestali o la stipula di appositi protocolli d'intesa tra gli enti preposti al controllo ambientale del territorio in cui ricade il sito (Corpo forestale, Polizia provinciale e Guardie venatorie), coinvolgendo anche le associazioni ambientaliste presenti sul territorio;

se non reputino opportuno riqualificare le aree degradate dei boschi mediante interventi specifici idonei a invertire la tendenza di rarefazione degli ecosistemi forestali;

se non intendano incentivare e porre in essere azioni di divulgazione volte alla conversione degli attuali processi agricoli produttivi che risultano incompatibili con la conservazione degli ecosistemi naturali e seminaturali presenti, verso forme che, oltre a risultare meno impattanti, possano rappresentare valide alternative di sviluppo economico per quei settori in crisi;

per quale motivo non abbiano ancora proceduto alla riemanazione del decreto istitutivo della Riserva naturale orientata Bosco di Santo Pietro». (866)

(Gli interroganti chiedono lo svolgimento con urgenza)

CAMPO - CANCELLERI - CAPPELLO - CIANCIO
FOTI - MANGIACAVALLO - PALMERI - SIRAGUSA
TRIZZINO - ZAFARANA - ZITO - TANCREDI
SUNSERI - SCHILLACI - DI CARO - DI PAOLA
MARANO - PAGANA - DE LUCA A. - PASQUA

Chiarimenti in merito alla mancata stabilizzazione dei soggetti titolari dei requisiti di cui all'art. 1 del D.lgs. n. 75/2017.

«Al Presidente della Regione e all'Assessore per le autonomie locali e la funzione pubblica, premesso che:

a seguito di procedura concorsuale, con D.D.G. 2442 del 23.04.2019, si è approvato l'elenco dei soggetti di cui al comma 1 dell'art. 20 del D.lgs n. 75 del 2017 (All.1), nonché l'elenco dei soggetti esclusi con l'indicazione delle relative cause;

i soggetti de quibus, essendo stati assunti con contratti di natura flessibile equiparati di fatto, dalle circolari n. 3/2017 e n. 1/2018 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ai contratti a tempo determinato, sono in possesso dei requisiti richiesti ope legis, successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015;

considerato che:

sulla scorta di tali presupposti, ed in forza dell'art. 4 del D.D.G. citato in premessa, i predetti soggetti hanno impugnato l'avviso per la stabilizzazione del personale precario con qualifica non dirigenziale con contratto di lavoro a tempo indeterminato di cui all'art. 32, comma 4, della l.r. n. 5 del 2014, in possesso di tutti i requisiti prescritti;

con il provvedimento testé menzionato, l'Amministrazione regionale ha riconosciuto in capo agli stessi soggetti (n. 31 unità cat. D, esclusi giacché non ascrivibili al personale di cui all'art. 32 della l.r. n. 5 del 2014), il possesso dei requisiti di cui all'art.1, comma 1, del D.lgs n.75 del 2017;

tenuto conto che i predetti soggetti, quali precari della Regione siciliana e in possesso dei requisiti previsti dalla c.d. 'Legge Madia' per la stabilizzazione, chiedono ragionevolmente nuove determinazioni, al fine di evitare un lungo contenzioso con l'Amministrazione regionale che avrebbe bypassato la normativa nazionale in materia di superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni;

per sapere:

se siano a conoscenza dei fatti esposti;

quali iniziative intendano intraprendere affinché le disposizioni recate dalla normativa nazionale con il citato D.lgs. n. 7 del 2017 trovino piena attuazione, ottemperando al principio della gerarchia delle fonti del diritto con riferimento al quale, è ampiamente noto, 'lex superior derogat inferiori';

se non ritengano opportuno, per le finalità di cui in premessa, procedere all'individuazione della copertura finanziaria necessaria all'avvio di un processo di stabilizzazione dei profili oggetto della presente interrogazione». (868)

FIGUCCIA

Delucidazioni circa l'esclusione di 196 dipendenti ex Lsu delle cooperative operanti nel comprensorio del palermitano dalle procedure di stabilizzazione.

«Al Presidente della Regione e all'Assessore per le autonomie locali e la funzione pubblica, premesso che:

al fine di stabilizzare il personale di cui all'articolo 1, comma 745, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, titolare di contratti di lavoro attivati dall'Ufficio scolastico provinciale di Palermo e prorogati ininterrottamente, per lo svolgimento di funzioni corrispondenti a quelle di collaboratori scolastici, in forza nelle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n.124, e all'articolo 9 del decreto interministeriale del 23 luglio 1999 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 16 del 21 gennaio 2000), tuttora in servizio ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 30

dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, in legge 27 febbraio 2017, n. 19, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ha avviato un'apposita procedura selettiva per titoli e colloquio;

il personale incluso negli elenchi allegati alla convenzione tra l'ufficio scolastico regionale per la Sicilia e le cooperative sociali alla data del 24 febbraio 2014, che non rientra tra le assunzioni di cui ai commi da 622 a 624 dell'art.1 della l. n. 205 del 2017, è iscritto in apposito albo, dal quale gli enti territoriali possono attingere per nuova assunzione di personale, nel rispetto delle analisi del fabbisogno della sostenibilità finanziaria;

considerato che, sebbene la norma relativa alla procedura selettiva di cui al richiamato art. 1, commi 622-625, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, contenga una copertura totale di 350 posti, il decreto del Dirigente generale prevede la stabilizzazione per 305 unità, con la conseguenziale esclusione dalla partecipazione di 45 lavoratori;

tenuto conto che:

in particolare, con la legge di bilancio 2018, i posti accantonati per questi lavoratori sono 350 ma ad oggi, è al vaglio del Ministero, la previsione di un'assunzione a tempo pieno per 305 lavoratori su una platea di 496 unità lavorative totali;

un'informativa del Miur del 28.08.2018, prendendo atto della sostanziale esclusione di circa 196 soggetti, sottolinea come resterà in vigore la graduatoria, che potrà essere riutilizzata mediante scorrimento nel limite delle risorse stanziare e dei posti disponibili;

rilevato che:

le scuole siciliane, a tutti i livelli d'istruzione, soffrono la carenza di organico e pertanto necessitano con somma urgenza di un rafforzamento delle rispettive piante organiche, ricorrendo debitamente al personale de quo;

la sussistenza della graduatoria testé menzionata fa specie, dal momento che tiene in stallo uno scenario didascalicamente illustrato dalla relazione tecnica al D.L. n. 244 del 2016 secondo la quale, nel solo comprensorio del palermitano, operano 479 dipendenti di cooperative attive che sostituiscono lodevolmente i collaboratori scolastici e che, pertanto, svolgono mansioni di vigilanza, pulizia e accoglienza;

per sapere:

se siano a conoscenza dei fatti esposti e sulle ragioni dell'esclusione dei circa 196 operatori e se, ancora, vi possano essere margini di intervento nelle prossime proposte legislative, tali da poter garantire la stabilizzazione dell'intera platea;

se, in ottemperanza alle previsioni normative, siano state poste in essere, azioni di controllo e di monitoraggio atte ad accertare eventuali responsabilità dell'Amministrazione comunale competente a tutela dell'intero, peraltro ormai storico, bacino di cooperative;

quali iniziative intendano intraprendere al fine di sopperire alle carenze di personale e assicurare con l'ormai imminente avvio dell'anno scolastico, una piena e corretta erogazione dei servizi di assistenza, decoro e sicurezza». (869)

(L'interrogante chiede lo svolgimento con urgenza)

FIGUCCIA

Interventi per la salvaguardia e il rilancio della 'Fondazione Leonardo Sciascia' di Racalmuto (AG).

«Al Presidente della Regione e all'Assessore per i beni culturali e l'identità siciliana, premesso che la Fondazione Leonardo Sciascia, ente morale giuridicamente riconosciuto, è stata istituita dal Comune di Racalmuto (AG), d'intesa con lo scrittore, che le ha donato una pregevole collezione di ritratti di scrittori, quasi tutte le edizioni italiane e straniere dei suoi libri, le lettere ricevute in mezzo secolo d'attività letteraria e circa 2000 volumi della sua biblioteca;

considerato che:

al fine di attirare i visitatori per ammirare la collezione, il Comune di Racalmuto ha acquistato dall'ENEL un edificio, già sede di una centrale elettrica, e lo ha trasformato - su progetto dell'eminente architetto Antonio Foscari dell'Università di Venezia - nella sede della Fondazione;

al suo interno, nella grande pinacoteca, si trovano, per l'appunto, i gioielli più preziosi ed inestimabili dell'opera del nostro scrittore ed intellettuale, fra i più eminenti della storia della cultura siciliana, italiana ed europea;

tenuto conto che fu lo stesso Leonardo Sciascia, nonostante i dubbi e le perplessità dei suoi amici più intimi, i quali caldamente gli consigliavano di insediare tale attività in altre grandi città italiane, piuttosto che in un luogo geograficamente più emarginato, a volere fortemente che la Fondazione, intestata alla sua memoria e alla sua opera, nascesse nel suo paese natale, dove egli visse fino alla sua morte e che lo identificava fin dentro l'anima;

rilevato che oggi, per mano di uno dei suoi allievi prediletti, uno dei 'ragazzi di Regalpetra' ovvero il giornalista Gaetano Savatteri, vengono denunciate le condizioni di penoso abbandono in cui verserebbe la sede della Fondazione: condizioni evidentemente dettate dalla oggettiva difficoltà degli enti facenti parte della fondazione di poter far fronte in autonomia ai costi necessari a mantenere un luogo culturalmente così prestigioso;

appreso che lo stesso Savatteri auspica dalle pagine di 'Repubblica' un immediato intervento della Regione siciliana, a tutela e salvaguardia del culto e della memoria dell'indimenticabile Leonardo Sciascia;

ritenuto che non è consentito che tale appello resti inascoltato o ignorato: è fondamentale ed improrogabile invero che il Governo della Regione intervenga immediatamente a tutela della Fondazione Sciascia, convocando gli amministratori dell'ente morale e definendo un percorso di riqualificazione strutturale della sede e di rilancio culturale dell'attività della stessa fondazione;

considerato che non si può dimenticare chi, attraverso la sua opera letteraria, ha portato il nome della Sicilia e della provincia di Agrigento in giro per il mondo e le ha dato fama e gloria soltanto con l'uso della sua penna e del suo genio letterario;

per sapere se e quali iniziative urgenti il Governo della Regione stia mettendo in atto o intenda assumere per salvaguardare e rilanciare un così inestimabile patrimonio culturale». (871)

CATANZARO

Chiarimenti circa lo stato di abbandono e/o di chiusura in cui versano diversi siti culturali della Sicilia e del catanese in particolare.

«All'Assessore per i beni culturali e l'identità siciliana, premesso che:

con delibera di Giunta n. 190 del 16/05/2019, in attuazione dell'art. 13, c. 3, della l.r. 17 marzo 2016, n. 3, sono stati rimodulati gli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali, compreso il Dipartimento regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana;

in particolare, si è disposta un'articolazione più snella, in termini di minori unità operative e servizi, ma non si riscontrano azioni mirate a migliorare nel concreto la gestione dell'ingente patrimonio culturale dell'Isola;

il nuovo assetto, infatti, non appare idoneo a garantire le turnazioni 'H24' o a prevedere nuove figure professionali che si occupino della manutenzione o della sicurezza dei siti e di quanto occorre per assicurarne l'apertura nei giorni sia feriali che festivi;

molti siti (S. Venera al Pozzo ad Acicatena, Mura Dionigiane di Adrano, Castello Eurialo a Siracusa, etc.) sono allo stato chiusi per mancanza di qualsivoglia intervento di manutenzione, scerbatatura, disinfestazione etc., mentre altri, come l'Anfiteatro romano di Catania, aperto un solo giorno a settimana, sono scarsamente fruibili;

il ripristino delle condizioni di sicurezza è il presupposto essenziale per l'apertura dei siti e per una politica di fruizione e valorizzazione di qualità, che sia anche fonte di guadagno per il bilancio regionale;

per sapere quali azioni si intendano mettere in opera al fine consentire la migliore fruizione turistica dei siti di interesse culturale, garantendone l'apertura, la manutenzione e le condizioni di sicurezza». (872)

BARBAGALLO

Chiarimenti in merito alla rimodulazione del Programma integrato Social Housing della città di Caltagirone (CT).

«All'Assessore per le infrastrutture e la mobilità, premesso che:

il Comune di Caltagirone, con delibera di Giunta municipale n. 186 del 27 luglio 2010, ha deliberato di partecipare al bando pubblico pubblicato nella Gurs n. 32 del 16 luglio 2010 e che, con delibera di Giunta n. 197 del 10 settembre 2010, ha approvato gli atti di gara e la proposta di programma integrato promossa in concorso con il partner privato Appaltitalia s.r.l di Noto;

L'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità con D.D.G n. 0151/S7 del 31 gennaio 2011, ha approvato le graduatorie delle proposte ammissibili a finanziamento e che la proposta del

Comune di Caltagirone, in concorso con il partner privato Appaltitalia s.r.l., è risultata al primo posto in graduatoria tra quelle ammesse a finanziamento nell'ambito delle linee di intervento 'c' ed 'e' dell'articolo 1 del Piano nazionale dell'edilizia abitativa;

il 12 marzo 2014 è stato sottoscritto il Protocollo d'intesa tra la Regione siciliana, Assessorato delle infrastrutture e mobilità e il Comune di Caltagirone per la realizzazione del programma 'Social Housing', per un importo complessivo pari a euro 14.998.444,63 e che in data 8 luglio 2014, con protocollo n. 26837, il partner privato 'Appaltitalia s.r.l.' ha trasmesso il progetto esecutivo 'Programma integrato per il recupero e la riqualificazione della città di Caltagirone';

le modalità di presentazione delle domande di finanziamento, corredate dai relativi progetti, ai sensi dell'articolo 5 del decreto del 29 giugno 2010 del Dirigente generale del Dipartimento regionale delle infrastrutture e della mobilità, pubblicato nella GURS n° 32 del 16 luglio 2010, presupponevano, anche ai fini della composizione della graduatoria finale contenente i progetti ammessi a finanziamento, una serie di prescrizioni progettuali e operative non derogabili;

con verbale di riunione tecnica, prot n. 22399 del 13 aprile 2017, il Comune di Caltagirone prendeva atto della cessione del ramo d'azienda del partner privato Appaltitalia s.r.l a favore della Sicilia Social Housing s.r.l unipersonale;

il 21 marzo 2018, con nota n. 15885, il legale rappresentante della società Caltagirone Social Housing SRLS, con sede a Catania in Viale Africa n° 17, in veste di 'promittente acquirente' del ramo d'azienda della 'Sicilia Social Housing s.r.l' già 'Appaltitalia s.r.l', ha presentato un'integrale proposta di rimodulazione del programma integrato per il recupero e la riqualificazione della città promosso dal Comune di Caltagirone e che la stessa non è mai stata oggetto di approvazione da parte della Giunta Comunale;

con verbale della Conferenza di servizi tenutasi il 24 maggio 2018 n. 27824, il Comune di Caltagirone ha preso atto dell'ulteriore cessione di ramo aziendale del partner privato 'Sicilia Social Housing s.r.l unipersonale', già 'Appaltitalia', alla società denominata 'Caltagirone Social Housing SRLS';

l'originario progetto presentato e risultato primo in graduatoria prevedeva la realizzazione di n. 33 alloggi abitativi sovvenzionati a canone sostenibile in due immobili del centro storico, allo scopo di concorrere alla riqualificazione di un sito dichiarato Patrimonio Unesco, qual è il centro storico del Comune di Caltagirone, con l'obiettivo di determinare interventi concreti di ripopolamento demografico in aree caratterizzate da un persistente spopolamento;

la proposta di rimodulazione, presentata dal partner privato in data 21 marzo 2018, ancorchè non approvata in Giunta, essendo stata la stessa approvata solo in linea tecnica dagli uffici preposti, è stata presentata dal rappresentante legale della 'Social Housing SRLS' in qualità di 'promittente acquirente del ramo d'azienda della Sicilia Social Housing s.r.l'; che la stessa stravolge in modo sostanziale l'originaria proposta progettuale ammessa a finanziamento, prevedendo la realizzazione nel centro storico di Caltagirone di soli 13 alloggi sovvenzionati a canone sostenibile a fronte dei 33 previsti nel progetto approvato e finanziato e che i 20 alloggi abitativi a canone sostenibile vengono invece previsti e realizzati in un immobile della zona nuova della città ubicato in Via Madonna della Via;

l'immobile individuato nella proposta di rimodulazione, in sostituzione dell'originario, inserito nel progetto esecutivo approvato dall'Assessorato regionale delle infrastrutture e mobilità, sulla base di

accessi agli atti da parte di legali di cittadini di Caltagirone, inviati per conoscenza alla Procura della Corte dei conti, alla Guardia di finanza di Caltagirone, e allo stesso Assessorato regionale Infrastrutture e mobilità, parrebbe essere oggetto di diverse procedure fallimentari e contenziosi con cittadini che, a vario titolo, dicono di vantare diritti su porzioni dell'immobile oggetto degli interventi previsti dal cd. 'Social Housing';

con delibera n. 108 del 1° dicembre 2018, il Consiglio comunale di Caltagirone ha approvato la succitata proposta di rimodulazione con il solo parere tecnico degli uffici, senza alcun parere e pronunciamento da parte della Giunta comunale, con soli 8 voti favorevoli a fronte dei 22 consiglieri comunali dalla legge assegnati al Comune di Caltagirone e che, con la stessa delibera, il Consiglio comunale asserisce come 'la rimodulazione non costituisca modifica che possa incidere sul dimensionamento e sui risultati attesi dalla proposta originaria', procedendo a dare alla stessa delibera immediata esecutività;

per sapere:

quali valutazioni e/o azioni siano state poste in essere alla luce delle comunicazioni ricevute da cittadini di Caltagirone che dichiarano di vantare diritti sull'immobile oggetto di proposta di rimodulazione approvata dal Consiglio comunale di Caltagirone, in assenza di qualsivoglia proposta della Giunta comunale;

se le variazioni apportate all'originario progetto approvato e risultato primo in graduatoria non abbiano comportato modifiche tali da incidere sul dimensionamento e sui risultati attesi, e se le stesse rischino di compromettere la sostenibilità del progetto e le ragioni di merito che portarono all'approvazione, prima, e al finanziamento, dopo». (873)

BARBAGALLO

Attribuzione del premio di maggioranza in occasione delle recenti elezioni amministrative nel Comune di Bagheria (PA).

«All'Assessore per le autonomie locali e la funzione pubblica, premesso che:

in data 28 aprile 2019 si è svolta la consultazione elettorale per l'elezione del sindaco e dei consiglieri del Comune di Bagheria (PA), comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti. In esito allo scrutinio dei voti, Filippo Maria Tripoli è stato eletto Sindaco di Bagheria; alle liste a lui collegate sono stati assegnati 15 seggi, alle restanti liste 9 seggi (8 seggi più uno al candidato sindaco miglior perdente);

i risultati delle suddette elezioni comunali svoltesi nel Comune di Bagheria sono viziati dall'errata attribuzione, alle liste collegate al candidato sindaco vincitore, di un numero di seggi maggiore di quello dovuto in applicazione del cd. premio di maggioranza;

considerato che, come risulterebbe dal verbale delle operazioni dell'Ufficio centrale elettorale per le elezioni del Sindaco e del Consiglio comunale di Bagheria impugnato da un ricorrente, il numero di seggi originariamente attribuito alle liste collegate al candidato sindaco vincitore era pari a 13. Tuttavia, in sede di attribuzione del premio di maggioranza, si è ritenuto di assegnare a tali liste ulteriori 2 seggi, per un totale di 15;

accertato che i componenti dell'Ufficio centrale avevano determinato in 14,4 il valore corrispondente al 60% dei seggi del Consiglio comunale. Gli stessi, dunque, hanno illegittimamente arrotondato in eccesso tale cifra, violando il ben noto criterio decimale che prevede che l'arrotondamento vada appunto effettuato per difetto o per eccesso a seconda che il decimale preso in considerazione sia inferiore o superiore alla metà. Una regola elevata dalla giurisprudenza a principio generale 'pregiuridico' sull'arrotondamento, comune a tutti i settori dell'ordinamento e non derogabile per implicito;

considerato, altresì, che:

nella stessa competizione elettorale decisioni diverse sono state prese, ad esempio, per il Consiglio comunale di Monreale che, in fase di assegnazione dei seggi, ha avuto correttamente destinati 14 seggi alla maggioranza e 10 alla opposizione (9 alle liste di opposizione più 1 al candidato sindaco miglior perdente);

pertanto, sembra essere necessaria, alla luce delle diverse interpretazioni della stessa norma nelle medesime elezioni per Comuni della stessa fascia demografica, un'applicazione univoca della normativa;

per sapere quali iniziative, anche legislative, intenda porre in essere al fine di interpretare autenticamente la vigente normativa, affinché gli uffici regionali preposti possano fornire una corretta interpretazione delle normative elettorali e, in particolare, delle norme che, in particolare, attribuiscono i seggi alle liste partecipanti alle competizioni elettorali per il rinnovo dei consigli comunali siciliani». (875)

ARICÒ

Chiarimenti in merito alla fruibilità dei siti archeologici presenti a Catania, in particolare all'anfiteatro romano, sito in piazza Stesicoro.

«Al Presidente della Regione, all'Assessore per le attività produttive, all'Assessore per i beni culturali e l'identità siciliana, all'Assessore per l'economia e all'Assessore per l'istruzione e la formazione professionale, premesso che:

con il D.D.G. n. 1513 del 12.07.2010 è stato istituito il Parco archeologico greco-romano di Catania e delle aree archeologiche dei comuni limitrofi. Il Parco comprende aree archeologiche e museali site per la maggior parte nella città di Catania;

la carta archeologica georeferenziata elaborata dal Prof. E. Tortorici e pubblicata nel volume Catania antica, la carta archeologica (Ed. l'ERMA di Bretschneider, 2016) nel mese di dicembre, individua 161 siti dalla preistoria alla tarda antichità nel territorio di Catania;

rilevato che:

tra i siti più importanti rientranti in quelli del Parco archeologico greco-romano di Catania, vi è certamente l'Anfiteatro romano, di cui è visibile oggi una piccola sezione in Piazza Stesicoro. La costruzione è fatta risalire al II secolo d.C. e si localizza ai margini settentrionali della città antica, a ridosso della collina Montevergine dove si trovava il nucleo principale dell'abitato. La zona dove sorge era adibita a necropoli ed oggi fa parte del centro storico della città;

l'anfiteatro di Catania è strutturalmente il più complesso degli anfiteatri siciliani e il più grande in Sicilia. Appartiene al gruppo delle grandi fabbriche quali il Colosseo, l'Anfiteatro di Capua, l'Arena di Verona;

la città di Catania presenta, inoltre, altre pregevoli testimonianze monumentali risalenti all'epoca romana quali: il Foro Romano, le Terme della Rotonda, l'Acropoli, le Terme Achilliane, le Terme dell'Indirizzo, la Cappella Bonajuto;

considerati:

l'interesse delle testimonianze e delle evidenze monumentali che insistono all'interno del tessuto urbano contemporaneo, particolarmente di quelle risalenti alla fase ellenistico-romana della città, tra cui l'impianto urbanistico, i quartieri residenziali, i complessi monumentali del Teatro, dell'Odeon, delle Terme, dell'Anfiteatro, del Foro e dei mausolei della Necropoli Nord;

dell'importanza strategica del Parco archeologico greco romano di Catania ai fini della valorizzazione del territorio, nonché del perseguimento delle finalità di migliore fruibilità e gestione dell'importante patrimonio archeologico che vi insiste;

le enormi potenzialità occupazionali conseguenti ad una reale tutela e valorizzazione dell'immenso patrimonio storico, artistico e culturale della Città di Catania, anche in considerazione dell'attrattiva turistica dei vari siti;

appreso che:

come riportato da fonti di stampa (portale www.liveuniversity.it), l'Anfiteatro romano è fruibile un solo giorno alla settimana. E', infatti, presente sul cancello una targhetta riportante l'orario di visita al pubblico limitatamente al giovedì della settimana, dalle ore 9.30 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 18.00;

l'anfiteatro romano dovrebbe essere visitabile, come riportato dal sito istituzionale del Comune di Catania, da martedì a sabato, dalle ore 9.00 alle ore 13.30 e il pomeriggio dalle 14.30-19.00. Tuttavia, il sito istituzionale specifica che orari e prezzi possono essere suscettibili di variazioni senza ulteriori chiarimenti al riguardo e, infatti, come riportato da diverse fonti di stampa, i visitatori catanesi e i turisti da settimane trovano frequentemente i cancelli chiusi ed il sito inaccessibile;

anche molti degli altri siti archeologici del territorio di Catania risultano spesso inaccessibili e sono difficilmente reperibili informazioni aggiornate ed ufficiali riguardo agli orari di apertura, e ciò riguarda le Terme della Rotonda, il Foro romano, le terme dell'Indirizzo, la Cappella Bonajuto, Pozzo di Gammazita, l'Acropoli, il Tempio di S. Euplio. Da ciò risulta evidente che gran parte dei siti più importanti della città sono inaccessibili. Non pare sussistere una gestione coordinata dell'immenso ed incommensurabile patrimonio culturale archeologico di Catania, a scapito dei cittadini catanesi e dei turisti provenienti da ogni parte d'Italia e del mondo;

considerato che:

i dati relativi ai flussi turistici che interessano la città e le zone limitrofe di Catania, indicano un incremento continuo. Si tratta, infatti, di un settore in continua espansione come risulta dal rapporto 'Il turismo in Sicilia' del 2017, redatto dall'Osservatorio turistico regionale;

le stime risultanti dai dati previsionali forniti dall'Autorità di sistema portuale di Catania nel mese di aprile 2019 (dal giornale online Meridionews <https://catania.meridionews.it/articolo/76312/turismo-nel-2019> del 1° aprile 2019) indicano la possibilità di arrivo di 205 mila passeggeri dalle navi da crociera nel solo anno corrente;

la Sicilia è la Regione che lo scorso anno ha registrato le migliori performance di crescita nel turismo. Il dato è contenuto nella relazione presentata da Roberto Monducci, Direttore del Dipartimento per la produzione statistica dell'Istat, nel corso dell'audizione presso la X Commissione 'Attività produttive, commercio e turismo' della Camera dei deputati;

ci troviamo a ridosso dell'estate, periodo in cui si concentrano le più numerose presenze turistiche a Catania;

l'immagine della città, l'offerta turistica, la fruibilità dei luoghi sono fondamentali per richiamare l'attenzione dei visitatori verso la Sicilia;

il turismo è il maggiore volano di sviluppo economico della città di Catania;

per sapere:

se siano a conoscenza della situazione riportata e quali interventi si intendano intraprendere per consentire la fruibilità dei siti archeologici ai visitatori;

quali atti di competenza si intendano mettere in pratica per attivare le interlocuzioni necessarie con gli enti competenti al fine di risolvere, con massima urgenza, tale problema e consentire un adeguato avvio della stagione estiva;

quali iniziative si intendano compiere, nel brevissimo periodo, per valorizzare e promuovere una gestione coordinata dell'immenso patrimonio storico, artistico e culturale della città di Catania, anche in considerazione dell'attrattiva turistica dei vari siti». (878)

(Gli interroganti chiedono lo svolgimento con urgenza)

MARANO - CANCELLERI - CAPPELLO - CIANCIO CIANCIO - FOTI -
MANGIACAVALLO - PALMERI SIRAGUSA - TRIZZINO - ZAFARANA -
ZITO - TANCREDI - SUNSERI - SCHILLACI - DI CARO CAMPO - DI
PAOLA - PAGANA - DE LUCA A. - PASQUA

Iniziative urgenti finalizzate a garantire livelli essenziali sanitari nel siracusano.

«Al Presidente della Regione e all'Assessore per la salute, premesso che:

con il decreto 11 gennaio 2019 'Adeguamento della rete ospedaliera al D. M. 2 aprile 2015, n. 70', l'Assessore regionale per la salute ha provveduto alla riorganizzazione della rete ospedaliera avviando i necessari processi di rifunionalizzazione ed integrazione, in coerenza e nel rispetto degli standards previsti dal c.d. decreto 'Balduzzi';

il riordino della rete ospedaliera regionale si è sviluppato attraverso un'organizzazione su tre livelli di complessità crescente, dimensionata 'secondo bacini di popolazione, caratteristiche orografiche

del territorio e viabilità'; in sintesi, ciò ha comportato la definizione di tre livelli assistenziali: DEA II livello (HUB), DEA I livello (SPOKE) e Pronto Soccorso di base;

la rete ospedaliera regionale, a sua volta, è stata suddivisa in quattro bacini territoriali: Bacino 1, afferente al territorio di Catania, Ragusa e Siracusa; Bacino 2, afferente al territorio di Messina; Bacino 3, afferente al territorio di Palermo e Trapani e Bacino 4, afferente al territorio di Agrigento, Caltanissetta ed Enna;

considerato che con specifico riferimento al Bacino territoriale 1, i servizi assistenziali ad elevata specialità, caratterizzanti le strutture DEA di II livello, risultano concentrati in tre presidi ubicati nella sola città di Catania, determinando un forte squilibrio, in termini di offerta sanitaria, rispetto al bacino sud-orientale in cui sono attive solo strutture DEA di I livello;

ritenuto che:

la riorganizzazione della rete ospedaliera abbia fortemente penalizzato la popolazione degli ambiti provinciali di Siracusa e Ragusa che, con oltre 720.000 residenti, costituirebbe, secondo i parametri stabiliti dal decreto Balduzzi, un bacino di utenza cui dovrebbe corrispondere almeno una struttura ospedaliera DEA di II livello. Questa condizione gravemente deficitaria in cui versa l'offerta sanitaria nel bacino sud-orientale della Regione, segnata dall'assenza di importanti branche mediche specialistiche, delle quali la cardiologia e la cardiocirurgia costituiscono gli esempi più eclatanti, obbliga i cittadini residenti in questo territorio ad una pendolarità forzata verso le più performanti strutture presenti nella città di Catania, fruendo di fatto, all'interno del proprio comprensorio, di una sanità 'di serie B';

il quadro complessivo descritto, frutto di scelte non sempre condivisibili e forse talvolta non riconducibili all'esigenza di adeguare la rete ai parametri imposti dalla normativa nazionale, presenta le maggiori criticità nell'ambito del comprensorio aretuseo;

rammentato che:

senza voler pretestuosamente alimentare polemiche prive di contenuti costruttivi, occorre tuttavia evidenziare che la cronaca recente registra il caso di un distacco di parte dell'intonaco del soffitto di una stanza di degenza del reparto di Medicina dell'ospedale Umberto I di Siracusa; che avrebbe provocato il ferimento lieve di due ricoverati, confermando implacabilmente la vetustà e l'inadeguatezza strutturale del presidio considerato;

ulteriori criticità si registrano nel presidio ospedaliero 'Avola - Noto', oggetto di rifunzionalizzazione nel più generale quadro della rimodulazione della rete ospedaliera della zona sud del comprensorio di Siracusa. La gestione dell'attuale fase transitoria, in vista della riqualificazione dei servizi offerti dalle due strutture accorpate in un unico presidio, sembra aver generato effetti disordinati quanto ai servizi resi alla cittadinanza, legittimamente preoccupata di perdere quei livelli minimi che dovrebbero contraddistinguere una sanità effettivamente rivolta a soddisfare i bisogni essenziali della collettività;

a tale riguardo, il trasferimento dei reparti di Ostetricia, Ginecologia e del Punto nascita dell'ospedale Trigona di Noto, disposto dalla Direzione sanitaria dell'ASP di Siracusa 'a causa di un'importante improvvisa carenza di personale medico del reparto di Pediatria', ha originato un attento e proficuo dibattito nel corso di un'apposita seduta a tal fine svoltasi in VI Commissione legislativa permanente 'Salute, servizi sociali e sanitari' dell'Assemblea regionale siciliana. In tale

sede si è ritenuto opportuno proporre l'attivazione del regime di eccedenza oraria interna ovvero interaziendale in regime di convenzione, allo scopo di superare, mediante l'adozione di meccanismi incentivanti le attuali carenze di organico lamentate dalla Direzione dell'ASP di Siracusa, dimostrando l'inadeguatezza del provvedimento disposto;

per sapere:

quali urgenti iniziative intendano assumere per garantire al bacino sud-orientale della Regione una sanità efficiente ed adeguata ai bisogni di una popolazione che vanta i medesimi diritti riconosciuti agli altri siciliani;

se non ritengano di assumere opportune iniziative finalizzate alla messa in sicurezza dell'attuale ospedale Umberto I e, al contempo, accelerare la realizzazione del nuovo presidio ospedaliero, permettendo alla città di uscire da una arretratezza strutturale e tecnologica che relega l'intero comprensorio ad una sanità di 'serie B';

se non ritengano, in occasione della realizzazione del nuovo presidio aretuseo, di rivisitare la nuova rete ospedaliera approvata con decreto 11 gennaio 2019, qualificando la nuova struttura HUB di II livello, dotando l'intero comprensorio di un ospedale adeguato al bacino di utenza ed alle sue legittime esigenze, come previsto dalla normativa nazionale». (879)

(Gli interroganti chiedono lo svolgimento con urgenza)

DI MAURO - PULLARA - COMPAGNONE

Iniziative in merito ai risvolti applicativi della 'inversione procedimentale' di cui al c.d. decreto 'sblocca cantieri'.

«Al Presidente della Regione e all'Assessore per le infrastrutture e la mobilità, premesso che il comma 5 dell'art. 36 del D.Lgs. n. 50 del 2016 cosiddetto 'Codice dei contratti pubblici', successivamente abrogato dal D.L. del 18 aprile 2019 n. 32, convertito, con modificazioni, in legge 14 giugno 2019, n. 55, cosiddetto 'Decreto sblocca cantieri' ha introdotto quella che viene chiamata 'inversione procedimentale', che consiste nel fatto che, nel procedimento di affidamento di gare di appalto, vada aperta la busta dell'offerta economica prima dell'apertura della busta della documentazione amministrativa;

rilevato che l'Assessorato delle infrastrutture e della mobilità, con proprio D.A. 16/GAB del 02/05/2019 (pubbl. GURS 24/05/2019) all'art. 9 - bis, recependo il dettame del 'Decreto sblocca cantieri' aveva introdotto 'l'inversione procedimentale' nell'espletamento delle gare ai sensi dell'art. 36, comma 5, del Codice dei Contratti pubblici;

considerato che:

con 'l'inversione procedimentale' l'eventuale soccorso istruttorio relativo ai motivi di esclusione (ex articolo 80 del richiamato D.Lgs. n. 50 del 2016) o ai requisiti di ammissione, avviene necessariamente, ad offerte economiche 'aperte', quindi già note agli offerenti;

l'adesione o meno al soccorso istruttorio per l'integrazione documentale pone gli offerenti nelle condizioni di modificare la soglia di anomalia e, conseguentemente, l'aggiudicazione della gara;

l'introduzione della 'inversione procedimentale' determina il fatto che la gara non l'aggiudichi più la Commissione ma che venga lasciata all'arbitrio dei partecipanti alla competizione;

ritenuto, pertanto, che tale sistema potrebbe riproporre il modello del cosiddetto 'tavolino' ovvero l'aggiudicazione di fatto delle gare stabilite preventivamente da accordi fra i partecipanti, determinando così una turbativa e pregiudicando il sistema delle gare in Sicilia, oltre che compromettere il funzionamento delle strutture regionali che si occupano di tale delicato settore;

per sapere se non intendano urgentemente intervenire al fine di eliminare gli effetti applicativi della 'inversione procedimentale', di cui al decreto-legge n. 32 del 18 aprile 2019, atteso che lo si intendeva recepire in Sicilia». (880)

CRACOLICI

Interrogazione con richiesta di risposta in Commissione

Interventi per scongiurare la crisi del settore della grande distribuzione e preservare i livelli occupazionali.

«*All'Assessore per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro, premesso che:*

in base a quanto si apprende da notizie di stampa, la società Commerciale Gicap avrebbe una trattativa finalizzata all'affitto di ramo d'azienda, relativa a 42 esercizi commerciali a insegna Ard, Sidis e Max Sidis Qui Convieni, presenti a Palermo, Messina e nell'ennese e siracusano, oltre a quelli presenti nella Regione Calabria;

i lavoratori attualmente impiegati nell'ambito degli esercizi commerciali oggetto di cessione sono oltre seicento;

tale crisi si inserisce in una più ampia del comparto della grande distribuzione che vede già il territorio di Messina coinvolto nella crisi della società F.lli Cambria, riguardante altri 600 lavoratori, in parte già in cassa integrazione;

in base a quanto si apprende dalle dichiarazioni delle organizzazioni di categoria, la società subentrante 'Like Sicilia', azienda controllata dal colosso pugliese della grande distribuzione 'Apulia', avrebbe chiesto ai sindacati di far sottoscrivere ai lavoratori dei verbali di conciliazione individuali, che prevederebbero la rinuncia al diritto di cui all'art. 2112 c.c. (principio di solidarietà del subentrante) sia di una parte delle spettanze pregresse, che del T.F.R., quanto, infine, degli inquadramenti contrattuali;

le organizzazioni sindacali hanno espresso preoccupazioni in merito al mantenimento dei livelli occupazionali e dei diritti acquisiti dai lavoratori, ottenendo il coinvolgimento del Ministero del lavoro e di quello dello sviluppo economico;

le organizzazioni sindacali evidenziano, altresì, che l'INPS, qualora la crisi sfociasse nel fallimento dell'azienda, non riterrebbe di dover far fronte con l'intervento di garanzia per il TFR, in presenza di una conciliazione ovvero di contribuzione del TFR verso un fondo privato;

per sapere:

se stia attenzionando la questione in oggetto e quali iniziative concrete intenda assumere al fine di evitare l'insorgere di una grave crisi economico-occupazionale nel settore della grande distribuzione dell'Isola;

se infine, intenda assumere iniziative nei confronti dell'INPS per cercare una soluzione che possa agevolare il passaggio dei lavoratori senza compromettere, quanto meno, il TFR maturato». (864)

(L'interrogante chiede lo svolgimento in Commissione)

DE DOMENICO

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

Chiarimenti sulla fruizione del Castello Eurialo di Siracusa.

«Al Presidente della Regione e all'Assessore per i beni culturali e l'identità siciliana, premesso che:

il Castello Eurialo di Siracusa rappresenta un'importantissima localizzazione archeologica ed esempio unico di fortificazione militare del V/IV secolo a.C., oggetto di interesse da parte di studiosi e turisti;

l'area in questione, classificata come parte del sito Unesco di Siracusa e della necropoli di Pantalica, gestita dalla competente Soprintendenza, risulta interdetta alle visite dal luglio 2018 a seguito di un incendio;

come segnalato da una visita compiuta da un parlamentare nazionale ampiamente ripresa dai mezzi d'informazione, l'area versa in un grave stato di degrado, con la vegetazione che ha invaso gli spazi (e col conseguente nuovo rischio di incendi) ed in un contesto di mancata sorveglianza e cura di un bene di altissimo pregio;

considerato che:

la situazione evidenziata appare grave e paradossale, laddove non solo impedisce la fruizione di un sito di elevato interesse turistico e culturale ma anche, per l'incuria, rischia di determinare ulteriori danni, potenzialmente irreparabili, ad un bene riconosciuto come meritevole di tutela a livello sovranazionale;

lo stato di abbandono rischia, tra l'altro, di compromettere o comunque arrecare danno alla permanenza nella 'World Heritage List' Unesco del complesso dei monumenti aretusei;

appare urgente e doveroso un intervento della Regione al fine di assicurare la messa in sicurezza, la pulizia e la vigilanza del sito e, auspicabilmente in tempi brevi, il ripristino della sua piena fruibilità;

per sapere:

quali iniziative intendano adottare nell'immediato per prevenire ulteriori danni all'area del Castello Eurialo e se, in particolare, s'intenda provvedere - anche mediante l'utilizzazione del personale ESA e/o forestale come reso possibile dalla vigente disciplina - alla rimozione dei vegetali infestanti al fine di mitigare il rischio di incendi;

quali interventi la competente Amministrazione abbia adottato o intenda adottare per la salvaguardia e la vigilanza su un bene archeologico di grande valore;

quali iniziative s'intendano adottare affinché, in tempi brevi, si possa addivenire al pieno ripristino della fruibilità del sito monumentale del Castello Eurialo di Siracusa». (862)

(L'interrogante chiede risposta scritta con urgenza)

SAMMARTINO

Chiarimenti in merito alle azioni del Governo regionale per la costruzione di un impianto di biomasse nella Valle del Mela (ME).

«Al Presidente della Regione, all'Assessore per l'energia e i servizi di pubblica utilità e all'Assessore per il territorio e l'ambiente, premesso che:

da fonti giornalistiche si apprende dell'intenzione della holding A2A, tramite la sua controllata A2A Energiefuture, di investire 35 milioni di euro per la creazione di un polo energetico rinnovabile per la produzione di biometano;

l'impianto rientra, infatti, nel novero delle iniziative e degli investimenti di lungo termine in energie rinnovabili che A2A ha messo in campo in Sicilia per il sito di San Filippo del Mela;

a fronte di un investimento di 35 milioni di euro, l'impianto studiato da A2A si configura come una delle soluzioni più avanzate d'Europa e un esempio concreto di economia circolare a disposizione del territorio: l'eccellenza tecnologica impiegata e la configurazione dell'impianto che immetterà direttamente in rete il biometano prodotto, garantiscono un impatto pari a zero. Il processo di trattamento dei rifiuti avviene, infatti, in ambienti chiusi e posti in depressione, con aspirazione 24 ore su 24, e un sistema di biofiltri naturali consente di abbattere completamente eventuali emissioni odorigene;

la capacità di trattamento dell'impianto è di circa 75.000 tonnellate all'anno di frazione organica proveniente dal messinese;

a regime, il nuovo sito potrà generare dalla Forsu (frazione organica del rifiuto solido urbano) circa 6 milioni di metri cubi di biometano 'green', che non sarà di origine fossile ma rinnovabile e che, se immesso in rete, potrà coprire il fabbisogno di gas di circa 5.000 famiglie per il riscaldamento, l'acqua o gli utilizzi in cucina;

infine, le 15 mila tonnellate di compost certificato per l'uso biologico prodotte ogni anno rappresenterebbero un ulteriore beneficio per la comunità agricola;

considerato che:

l'ipotesi dell'installazione di un termovalorizzatore nei pressi della centrale termoelettrica Edipower di San Filippo del Mela sembra oggi scongiurata e che la stessa A2A intende comunque proseguire i suoi investimenti nella Valle del Mela in opere a basso impatto ambientale;

l'attuale Piano paesaggistico Ambito 9 contiene dei vincoli restrittivi per le opere a forte impatto ambientale;

l'istanza presentata alla Regione, da parte di A2A, sembra perseguire gli stessi scopi di integrazione ambientale ed efficientamento strategico della gestione dei rifiuti contenuta nell'ultimo piano rifiuti approvato dalla Giunta regionale Musumeci;

per sapere:

se non ritengano opportuno approfondire nell'immediato la questione anche con l'audizione e il coinvolgimento delle parti in causa nella IV Commissione legislativa permanente 'Ambiente e territorio e mobilità' dell'ARS, in apposita seduta destinata all'incontro;

quali siano le intenzioni del Governo regionale in merito all'istanza di A2A;

se siano già stati svolti incontri tra le parti per la definizione dell'opera;

se ritengano che questo progetto rientri e rafforzi la visione d'insieme dell'Amministrazione regionale per recuperare l'area della Valle del Mela, da sempre oggetto di forte penetrazione industriale». (863)

(L'interrogante chiede risposta scritta con urgenza)

CATALFAMO

Interventi in merito alla presenza di baracche abusive nel centro storico di Noto (SR).

«Al Presidente della Regione, all'Assessore per il territorio e l'ambiente, all'Assessore per i beni culturali e l'identità siciliana e all'Assessore per le autonomie locali e la funzione pubblica, premesso che:

la città di Noto (SR), capitale indiscussa del barocco siciliano, è conosciuta nel mondo per la bellezza e l'unicità del suo patrimonio artistico, monumentale e culturale, tanto da essere stata dichiarata patrimonio dell'Umanità dall'UNESCO;

negli ultimi anni, il turismo in città ha visto l'aumento dei visitatori grazie agli stessi siciliani che hanno riscoperto le straordinarie bellezze architettoniche e paesaggistiche della Val di Noto e, altresì, grazie ai visitatori di oltre Stretto che hanno ritrovato nella città netina la culla del barocco, un modello di 'città barocca';

considerato che:

il centro storico netino è deturpato dalla presenza di 'baracche' abusive, anche davanti la Porta Reale di Noto (simbolo dell'ingresso nella città il cui progetto risale al 1838), talune già destinatarie di ordinanze di demolizione;

con ordinanza dell'11 dicembre 2008, il Comune intimava ai destinatari la rimessa in pristino dello stato dei luoghi con un termine di 10 giorni dall'avvenuta notifica dell'ordinanza in parola e che, trascorso infruttuosamente tale termine, la demolizione sarebbe stata effettuata dal Comune;

semberebbe, tuttavia, che tale demolizione, ad oggi, non sia stata mai effettuata;

preso atto che il sottoscritto primo firmatario, in data 18 gennaio 2017, aveva già presentato l'interrogazione parlamentare a risposta scritta n. 4181 (<http://w3.ars.sicilia.it/icaro/default.jsp?icaDB=-233&icaQuery=%2816.LEGISL+E+%284181%29.NUM ORD+E+%281+ADJ2+++Zito+Stefano.firmat%29.FIRMA T%29&=15584-55293416>), rimasta inevasa e poi decaduta per fine legislatura, in cui si sollevava l'annosa questione delle baracche abusive nel centro storico di Noto, poichè secondo notizie giornalistiche, apprese sempre dallo scrivente, in data 25 settembre 2014 era stata emessa una nuova ordinanza di demolizione non eseguita (<https://www.laspia.it/noto-la-capitale-delbarocco--nellabusivismo-fra-baracche-casedemolire-perche-non-si-procede/>);

considerato che:

la presenza delle 'baracche abusive' e la loro mancata demolizione come conseguenza dell'inosservanza delle regole rappresentano, purtroppo, uno spaccato di realtà di Noto, totalmente in contrasto con l'immagine della bellissima città che attira turisti provenienti da molte parti del mondo;

in tali condizioni, fare appello al senso civico e alla spontanea osservanza della legge da parte dei soggetti autori degli abusi nella città netina appare insufficiente, laddove una miscela di illegalità e di società deformata così come descritta, rischierebbe di ostacolare la fruizione ottimale del patrimonio artistico di Noto;

per sapere:

se siano a conoscenza dei fatti sopra esposti;

se intendano e in che modo, nell'ambito delle competenze loro attribuite, adottare delle iniziative finalizzate alla promozione della legalità, al fine di fronteggiare adeguatamente il fenomeno sempre più diffuso delle 'baracche abusive' nel centro storico di Noto;

se intendano procedere all'individuazione delle cause che hanno determinato l'inerzia degli uffici competenti, con la conseguente mancata esecuzione dell'ordinanza di demolizione delle 'baracche abusive' nel centro storico netino e, nel caso in cui ricorrano i presupposti, attivare l'esercizio dei poteri sostitutivi attraverso la nomina di un commissario ad acta che abbia la funzione di svolgere l'attività repressiva». (867)

(Gli interroganti chiedono risposta scritta con urgenza)

ZITO - CANCELLERI - CAPPELLO - CIANCIO - FOTI
MANGIACAVALLO - PALMERI - SIRAGUSA - TRIZZINO

ZAFARANA - TANCREDI - SUNSERI SCHILLACI - DI
CARO CAMPO - DI PAOLA - MARANO - PAGANA - DE
LUCA A. - PASQUA

Chiarimenti in merito alle gravissime criticità sulla gestione, sorveglianza e controllo delle infezioni correlate all'assistenza (ICA) e sul contrasto all'antibiotico-resistenza, presso il P.O. San Giovanni di Dio di Agrigento.

«Al Presidente della Regione e all'Assessore per la salute, premesso che:

con deliberazione del Direttore generale dell'ASP di Agrigento n. 119 del 15 maggio 2019 si è stipulata una convenzione con l'Università degli studi di Catania, Dipartimento di Scienze mediche, chirurgiche e tecnologie avanzate 'G.F. Ingrassia', per la definizione e la stesura di un piano per la sorveglianza, il controllo e la gestione delle infezioni correlate all'assistenza (ICA) e il contrasto antibiotico-resistenza, per il presidio ospedaliero 'San Giovanni di Dio' di Agrigento;

l'Assessorato regionale della salute, riguardo al persistere - presso il P.O. San Giovanni di Dio - delle gravissime criticità sulla gestione delle infezioni correlate all'assistenza, con nota DASOE/8 recante il n. 31095 dell'11/04/2019, ha formalizzato apposita richiesta al legale rappresentante dell'Azienda di urgente adeguamento, per migliorare a livello aziendale la gestione delle infezioni correlate all'assistenza ed il contrasto all'antibiotico-resistenza;

conseguentemente, la Direzione generale dell'Azienda si è attivata prendendo formali contatti con l'Università degli studi di Catania, Dipartimento di Scienze mediche, chirurgiche e tecnologie avanzate 'G.F. Ingrassia', giusta nota pec n. 75539 del 30/04/2019, al fine di pervenire alla stipula di una convenzione per le attività richieste con la sopra richiamata nota DASOE/8 recante il n. 31095/2019, in merito alla definizione e stesura di un piano per la sorveglianza, il controllo e la gestione delle infezioni correlate all'assistenza (ICA) e il contrasto all'antibiotico-resistenza, stante la estrema gravità dei fatti narrati in nota, tali da determinare la compromissione dei LEA nonché seri rischi per la salute pubblica;

considerato che:

non è stato possibile reperire le note DASOE/8 n. 31095 dell'11/04/2019 e il messaggio di pec n. 75539 del 30/04/2019 citati in premessa;

le troppe infezioni dentro l'ospedale, contratte in corsia, e il fenomeno dell'antibiotico-resistenza di alcuni ceppi allarmano e preoccupano i cittadini, in considerazione anche dell'urgenza con la quale si è provveduto alla convenzione per sanare una situazione gravissima;

ritenuto opportuno informare sull'accaduto con la massima trasparenza i cittadini- utenti dell'ospedale 'San Giovanni di Dio' di Agrigento;

per sapere se non ritengano opportuno, necessario ed urgente riferire ai sottoscritti interroganti sulle motivazioni delle gravissime criticità sulla gestione, sorveglianza e controllo delle infezioni correlate all'assistenza (ICA) nonché sul contrasto all'antibiotico-resistenza, presso il P.O. San Giovanni di Dio di Agrigento, e sul contenuto delle note DASOE/8 n. 31095 dell'11/04/2019 e il messaggio di pec n. 75539 del 30/04/2019». (870)

(Gli interroganti chiedono risposta scritta con urgenza)

DI CARO - CANCELLERI - CAPPELLO - CIANCIO - FOTI - MANGIACAVALLI
PALMERI - SIRAGUSA - TRIZZINO - ZAFARANA - ZITO - TANCREDI - SUNSERI
SCHILLACI - CAMPO - DI PAOLA - MARANO - PAGANA - DE LUCA A. -
PASQUA

Valorizzazione delle strutture dell'ex Ospedale Margherita di Messina per la realizzazione della Cittadella della cultura.

«Al Presidente della Regione e all'Assessore per i beni culturali e l'identità siciliana, premesso che:

in seguito alla dolorosa e improvvisa scomparsa del compianto Assessore per i beni culturali e l'identità siciliana, Sebastiano Tusa, il Presidente della Regione ha assunto l'interim della suddetta carica;

nelle scorse settimane, ben due diversi incendi si sono sviluppati all'interno di un'area fatiscente dell'ex ospedale Margherita di Messina, colpevolmente abbandonata da tempo al più assoluto degrado;

l'art. 2 della legge regionale 9 ottobre 2015, n. 24, proposto dall'allora Presidente dell'Assemblea regionale siciliana, on. Ardizzone, al fine di garantire la tutela e il recupero dell'immobile sede dell'ex ospedale Margherita, ha autorizzato l'Assessorato Beni culturali e identità siciliana a disporre del bene in oggetto ai fini della realizzazione della cd. 'cittadella della cultura';

il 27 giugno 2016 è stato firmato un contratto di comodato d'uso tra il Direttore dell'Azienda sanitaria provinciale di Messina e l'Assessore regionale per i beni culturali e l'identità siciliana, della durata di cento anni;

il progetto per la realizzazione di un 'Polo Culturale' presso la struttura dell'ex ospedale Margherita, che dovrebbe ospitare la Biblioteca regionale, l'Archivio storico e una sezione del Museo regionale, oltre agli uffici della Soprintendenza, è stato finanziato per 42 milioni di euro nell'ambito del 'Patto per la Sicilia', siglato tra il Governo nazionale e il Governo regionale nel 2016;

da quanto si apprende dalle dichiarazioni rilasciate alla stampa dall'attuale Soprintendente ai beni culturali di Messina, dott. Orazio Micali, il trasferimento della sede della Soprintendenza presso il padiglione 10 dell'ex ospedale Margherita, nella migliore delle ipotesi non si concluderà prima di metà anno del 2021, nonostante la stessa Soprintendenza abbia lavorato su questo progetto fin dal 2014, e ciò, sempre secondo quanto afferma il Soprintendente, è dovuto ai ritardi relativi alla fase progettazione, ancora in via di ultimazione;

sempre sulla base delle suddette dichiarazioni, il progetto di realizzazione del 'Polo Culturale' starebbe procedendo con estrema lentezza, a causa di non meglio precisate difficoltà intervenute nel trasferimento della disponibilità della struttura dall'Azienda sanitaria provinciale all'Assessorato Beni culturali e Identità siciliana, ritardi che comporterebbero il rischio concreto di compromettere l'accessibilità alle risorse assegnate nell'ambito del 'Patto per la Sicilia';

una recente indagine, realizzata e pubblicata dal Centro Studi Pio La Torre, ha messo in evidenza come, al 31 ottobre 2018, su un totale di quasi due miliardi di euro previsti dal 'Patto per la Sicilia' e dai tre 'Patti per lo sviluppo' delle Città Metropolitane, i pagamenti monitorati risultano ammontare a soli 65 milioni e 779 mila euro;

sulla base dei dati forniti dal portale Open Coesione in merito al 'Patto per la Sicilia', rispetto ad un totale di 917,5 milioni di euro di dotazione finanziaria a carico del Fondo di Sviluppo Coesione e di 648 progetti monitorati, risultano maturati a marzo 2019 soltanto 54,8 milioni di pagamenti;

per sapere:

se il Governo della Regione intenda o meno garantire la realizzazione del progetto del 'Polo Culturale' all'interno delle strutture dell'ex ospedale Margherita di Messina e quali siano le modalità di utilizzo del compendio immobiliare;

quali interventi il Governo medesimo intenda realizzare, attese le criticità evidenziate, al fine di accelerare sensibilmente l'iter di realizzazione e di spesa relativamente ai progetti approvati e finanziati nell'ambito del 'Patto per la Sicilia', evitando il rischio di restituzione delle risorse». (874)

(Gli interroganti chiedono risposta scritta)

DE DOMENICO - LUPO - BARBAGALLO
DIPASQUALE - LANTIERI - CATANZARO - CAFFEO

Interventi per garantire l'effettiva fruibilità turistica dei siti archeologici e monumentali della città di Catania.

«Al Presidente della Regione e all'Assessore per i beni culturali e l'identità siciliana, premesso che:

nell'ambito del territorio comunale di Catania, il competente Dipartimento dei beni culturali e dell'identità siciliana gestisce, tra gli altri, i siti archeologici e monumentali della Chiesa di San Francesco Borgia in via dei Crociferi, dell'Anfiteatro romano di piazza Stesicoro, del complesso dell'Odeon e del Teatro di via Vittorio Emanuele, dell'ipogeo di via Sanfilippo, delle Terme della Rotonda e di quelle, di epoca romana, dell'Indirizzo;

a dispetto dell'importanza culturale e della rilevante capacità di attrazione turistica, la fruizione dei siti in questione risulta palesemente limitata e, in qualche caso, pressoché preclusa;

in particolare, per quanto riguarda i due antichi siti termali e l'ipogeo romano, il sito web del Dipartimento indica la sola possibilità di fruizione su prenotazione, per l'Anfiteatro di piazza Stesicoro viene indicata la sola accessibilità nei giovedì (per appena sette ore la settimana), per la chiesa di San Francesco Borgia la fruizione è, invece, limitata alle sole ore antimeridiane;

tali modalità di fruizione, peraltro soggette ad ulteriori limitazioni nelle ipotesi - tutt'altro che infrequenti - di assenze di personale, risultano di tutta evidenza inadeguate e limitanti, escludendo in pratica l'accesso ai visitatori individuali ed a quelli giunti in città nell'ambito di percorsi crocieristici;

considerato che:

la situazione evidenziata appare grave e paradossale, laddove non solo limita la fruizione di siti di grande rilievo culturale ma, nei fatti, si ripercuote negativamente sulle presenze turistiche in città e, con esse, sulle attività economiche correlate;

paradossalmente, per due dei siti per i quali la fruizione è fortemente limitata, la Regione stessa, nell'ambito delle azioni a regia, a valere sulle risorse comunitarie FESR (azione 6.7.1), ha previsto la realizzazione di interventi infrastrutturali di restauro e valorizzazione finalizzata all'incremento turistico;

in specie, è stato previsto infatti l'impiego della somma di 588.194,95 euro per il 'Restauro e valorizzazione della Chiesa di San Francesco Borgia e degli apparati decorativi con riallestimento espositivo' e della somma di 4.694.600,00 euro per il 'Recupero e adeguamento strutturale dell'Anfiteatro Romano di Catania ai fini della valorizzazione e dell'incremento turistico';

pare opportuno rilevare come, in assenza di idonei interventi volti a rendere effettiva la fruizione dei siti in questione, potrebbero insorgere criticità in sede di rendicontazione degli interventi FESR alle competenti autorità comunitarie, con profili di danno per il bilancio della Regione;

atteso che:

risulta possibile, secondo il vigente ordinamento, l'attivazione di interventi volti ad ampliare la fruizione dei siti in questione mediante il ricorso a convenzioni con associazioni ed enti privati e/o non lucrativi senza ulteriori oneri per la Regione;

in particolare, risulta possibile ed auspicabile l'attivazione di strumenti di partenariato con il Comune di Catania, che applica l'imposta di cui all'articolo 4 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n.23 (imposta di soggiorno), per l'affidamento di servizi di fruizione - soggetti al controllo da parte della Regione quale ente comunque titolare e gestore - che consentirebbero di migliorare significativamente la fruizione dei luoghi, generando anche nuove opportunità di occupazione produttiva;

tale modalità consentirebbe a tutti gli enti coinvolti di intervenire senza aggravii sulla spesa corrente, peraltro limitata dalla condizione di dissesto che interessa il Comune (essendo il gettito dell'imposta di soggiorno comunque vincolato a interventi nel settore turistico, inclusi quelli relativi alla fruizione di beni culturali) e dalle limitate risorse del bilancio della Regione, anche ricorrendo alle opportunità offerte dall'ordinamento, di attivazione di partenariati pubblico-privati ed alle risorse rinvenienti dall'applicazione di ticket d'ingresso e/o da concessioni per servizi aggiuntivi ed accessori;

per sapere:

se non si determini un'oggettiva antinomia fra l'impiego di risorse comunitarie FESR per interventi strutturali volti a migliorare la fruizione dei siti e l'effettiva situazione di loro limitata fruibilità, che potrebbe comportare oggettive criticità in sede di rendicontazione degli interventi medesimi;

quali iniziative s'intendano adottare per rendere effettiva la fruibilità turistica dei siti archeologici e monumentali gestiti dalla Regione nella città di Catania, con particolare riferimento a quelli attualmente fruibili in spazi temporali estremamente ridotti;

se s'intendano attivare strumenti di partenariato con il Comune interessato per l'impiego, nelle modalità consentite dall'ordinamento, del gettito dell'imposta di soggiorno per il cofinanziamento di convenzioni o altri strumenti che consentano l'ampliamento della fruizione turistica dei siti, anche mediante l'apporto ed il concorso di associazioni ed enti privati e/o non lucrativi». (876)

(L'interrogante chiede risposta scritta con urgenza)

SAMMARTINO

Gravi problematiche relative al P.S.R. Sicilia 2014/2020 Sottomisura 6.1 'Aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali per i giovani agricoltori' e misure collegate. (Sottomisura 4.1., Operazione 6.4a e Sottomisura 8.1).

«Al Presidente della Regione e all'Assessore per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea, premesso che:

il bando di cui alla presente interrogazione, Sottomisura 6.1, pubblicato sul sito della Regione siciliana in data 29/05/2017, e l'art. 3 che dettava la dotazione finanziaria del predetto bando, prevedeva la suddivisione per ogni sottomisura delle somme così di seguito riepilogate:

1) sottomisura 6.1 Aiuti all'avviamento di imprese per i giovani agricoltori, Dotazione Finanziaria euro 40.000.000,00 - Quota FEASR euro 24.200.000,00;

2) sottomisura 4.1 Sostegno a investimenti nelle Aziende agricole Dotazione Finanziaria euro 160.000.000,00 - Quota FEASR euro 96.800.000,00;

3) operazione 6.4a Investimenti per la creazione e lo sviluppo di attività extra-agricole -Supporto alla diversificazione dell'attività agricola verso la creazione e sviluppo di attività extra-agricole Dotazione Finanziaria euro 25.000.000,00- Quota FEASR euro 15.125.000,00;

4) sottomisura 8.1 Sostegno alla forestazione/ all'imboschimento - Dotazione Finanziaria euro 10.000.000,00- Quota FEASR euro 6.050.000,00;

5) per un importo complessivo di euro 235.000.000,00 Dotazione Finanziaria e euro 142.175.000,00 QUOTA FEASR;

il 15/09/2017, sul sito della Regione siciliana, veniva pubblicato un avviso, a firma dell'allora Dirigente generale dott. Cimò, dove si portava a conoscenza che la dotazione finanziaria complessiva assegnata alle sottomisure collegate (4.1, 6.4a, 8.1) pari ad 195.000.000,00 sarebbe stata utilizzata indistintamente per il finanziamento delle pratiche relative a dette sottomisure sino al raggiungimento dei 1.000 insediati previsti dal bando;

rilevato che:

la dotazione finanziaria riportata nel bando, per ogni singola sottomisura ed operazione, era di natura previsionale;

il bando si è chiuso il 19/12/2017, con la consegna del cartaceo entro il 13/01/2018;

il 13/12/2018 è stata pubblicata la graduatoria provvisoria, senza fare alcun riferimento ad una eventuale ripartizione della dotazione finanziaria;

la stessa è stata ripubblicata, con alcune correzioni, il 18/12/2018, ed anche a questa data non si è fatto alcun riferimento alla ripartizione della dotazione finanziaria;

il 1°/4/2019 è stato pubblicato l'avviso con relativo decreto di approvazione dell'aumento della dotazione finanziaria della sola Sottomisura 6.1 di ulteriori euro 25.000.000,00, portando la dotazione complessiva a 65.000.000,00, e che conseguentemente è stato incrementato il numero dei premi degli insediati da 1.000 a 1.400, fermo restando che il pieno utilizzo di tali risorse è legato alla disponibilità delle altre Sottomisure ed operazioni collegate, senza fare alcun riferimento, anche stavolta, alla ripartizione della dotazione finanziaria;

in data 2/5/2019, con decreto d'approvazione, è stata pubblicata la graduatoria definitiva: l'art. 5 ridistribuisce, per le sottomisure attivabili, la ripartizione della dotazione finanziaria pubblicata pari ad euro 160.000.000 per la Sottomisura 4.1; euro 25.000.000 per la Sottomisura 6.4a ed euro 10.000.000 per la Sottomisura 8.1;

considerato che:

da quanto sopra detto, nel decreto di approvazione della graduatoria definitiva, all'art. 5 la ripartizione della dotazione finanziaria tra le diverse Sottomisure ed operazioni risulta illegittima in quanto non prevista fino alla chiusura del bando, mentre risulta legittima la comunicazione che indicava di utilizzare indistintamente (senza ripartizione) il finanziamento delle pratiche relative a dette sottomisure sino al raggiungimento dei 1.000 insediati previsti dal bando con una dotazione finanziaria complessiva di 195.000.000,00;

tale comunicazione ha, di fatto, stabilito la destinazione definitiva delle somme utilizzate per la dotazione finanziaria che, prima, erano previsionali;

di conseguenza le ditte, con i professionisti del settore, laddove era possibile tecnicamente, hanno indirizzato le scelte progettuali verso la Sottomisura 6.4a perché i criteri di selezione determinavano un punteggio nettamente superiore, quindi con una alta probabilità di rientrare tra i primi della graduatoria;

nelle diverse graduatorie provvisorie e in quella definitiva, i progetti abbinati alla sottomisura 6.4a occupano sempre posizioni finanziabili nei primi 1.000 posti e che con la comunicazione a bando chiuso da parte dell'Assessorato, solo pochi saranno finanziati;

circa 450-500 aziende, che prima erano finanziabili, a seguito della graduatoria definitiva e del relativo decreto di approvazione verranno escluse: si prevedono numerosi ricorsi al TAR/o al Presidente della Regione per il giusto inserimento in graduatoria;

ritenuto che:

i futuri giovani agricoltori saranno costretti a pagare ingenti somme (dai 3.000,00 euro ai 5.000,00 euro) per fare i ricorsi, aggravando così - già in partenza - la situazione economica delle future aziende siciliane;

tali ricorsi allungheranno i tempi tecnici per l'emanazione dei decreti di finanziamento, come già avvenuto in altre Misure del P.S.R. Sicilia 2014-2020;

la Pubblica Amministrazione regionale, dovendo rispettare i tempi imposti dalle direttive emanate dall'Unione Europea per il completamento dei progetti previsti nei bandi di cui al P.S.R. Sicilia 2014-2020, darà meno tempo alle aziende per realizzare i progetti finanziati, portando i giovani agricoltori ad avere maggiori rischi economici;

per sapere quali azioni il Governo della Regione intenda porre in essere in merito all'eventuale ed auspicata graduatoria definitiva emanata, limitando così i danni arrecati alle nascenti aziende agricole siciliane». (877)

LO GIUDICE

Interpellanze

Chiarimenti sul temporaneo accantonamento negativo da parte delle misure stanziare per il trasporto pubblico locale.

«Al Presidente della Regione, all'Assessore per le infrastrutture e la mobilità e all'Assessore per l'economia, premesso che con nota Prot. n. 29367 del 31/05/2019 dell'Assessorato delle infrastrutture e della mobilità, Dipartimento delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti, Servizio 1 - Trasporto Persone, avente ad oggetto 'fondi regionali per TPL ex l.r. 22 febbraio 2019 n. 1', è stato comunicato ai privati che effettuano il servizio extraurbano e ai Comuni interessati che dal 1 luglio verrà congelato il 47 per cento delle risorse a ciò destinate, a causa del mancato accordo con il Governo nazionale per dilazionare i 560 milioni di euro di disavanzo regionale su 30 anni;

considerato che:

nella nota viene precisato che lo stanziamento complessivo previsto nella legge di stabilità regionale 2019 per i servizi di trasporto pubblico locale (cap. 476521), inizialmente pari a 164 milioni di euro, verrà tagliato di 48 milioni, ponendo in essere quello che, pur chiamandosi tecnicamente 'temporaneo accantonamento negativo', sembra piuttosto mascherare un vero e proprio taglio alle risorse previste;

si legge altresì che 'in relazione alla denegata evenienza che non intervenga la autorizzazione statale alla dilazione della copertura del disavanzo regionale (...) questo Dipartimento sarà obbligato a operare nei limiti del minor budget di spesa effettivamente disponibile (...) e ad effettuare la proporzionale contrazione dei corrispettivi per il trasporto extraurbano e delle somme da trasferirsi in favore degli Enti locali per l'esplicitamento dei servizi in ambito urbano';

la contrazione si applicherà dal primo luglio e sarà pari al 47% dei trasferimenti previsti per gli ultimi sei mesi del 2019 sia in favore dei Comuni che delle società che garantiscono i collegamenti con le aree interne;

nella nota si invitano altresì le aziende private 'a fare pervenire entro il 15 giugno le proposte di adeguamento dei programmi di esercizio per il restante periodo di gestione, in misura corrispondente alla riduzione finanziaria del 47,333 per cento', e allo stesso modo si invitano i Comuni e le loro aziende municipalizzate di trasporto a 'tenere in debito conto la probabilità della sopra menzionata riduzione dei trasferimenti regionali per le attività di propria competenza';

l'abnormità del taglio prospetta non solo una contrazione importante dei servizi di trasporto pubblico a danno dei cittadini, ma anche la chiusura di gran parte delle aziende che si occupano del trasporto pubblico locale, senza considerare che quelle aziende esercenti che resisteranno, dovranno necessariamente procedere ad una riduzione del personale;

si tratta di un'azione unilaterale, non concordata e immotivata, che penalizzerà in maniera drastica il trasporto pubblico delle maggiori città siciliane, tra le quali Catania, Messina e, soprattutto, Palermo dove, stando ai conti che stanno circolando, tale iniziativa comporterà un taglio per Amat di sette milioni (su 34) a partire dal primo luglio, con un preavviso di appena un mese;

la tempistica del provvedimento rischia di compromettere definitivamente la programmazione di molti Comuni circa i servizi estivi integrativi, come le navette gratuite per le borgate marinare;

appare inoltre inaccettabile che l'Assessore proceda ad un congelamento di risorse così ingente senza coinvolgere minimamente le ditte esercenti il servizio di trasporto pubblico, i Comuni interessati, i rappresentanti sindacali dei lavoratori nonché i comitati degli utenti, e soprattutto senza tener conto dei prevedibili disastri che tale variazione di bilancio comporterebbe nell'intero settore del trasporto pubblico;

per conoscere:

se non intendano procedere con urgenza alla revoca, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, della nota in oggetto;

se non intendano convocare urgentemente un tavolo Stato-Regione-enti locali, per approfondire le gravi ricadute negative che subiranno i Comuni interessati e individuare soluzioni alternative ad un taglio così drastico». (173)

CAMPO - CANCELLERI - CAPPELLO - CIANCIO - FOTI - MANGIACAVALLO -
PALMERI - SIRAGUSA - TRIZZINO - ZAFARANA - ZITO - TANCREDI - SUNSERI -
SCHILLACI - DI CARO - DI PAOLA - MARANO - PAGANA - DE LUCA - PASQUA

Fruibilità turistica dell'anfiteatro romano sito in Catania.

«All'Assessore per il turismo, lo sport e lo spettacolo e all'Assessore per i beni culturali e l'identità siciliana, premesso che:

l'anfiteatro romano sito in piazza Stesicoro a Catania è un sito di notevole interesse storico ed archeologico, meta di numerosi turisti;

all'ingresso del sito è affisso un cartello che avvisa i visitatori che l'accesso è previsto per un solo giorno alla settimana, peraltro nemmeno coincidente con il fine-settimana;

in precedenza, era consentita la visita sei giorni su sette;

per conoscere:

quali siano le ragioni che abbiano imposto tale limitazione alla fruizione dell'anfiteatro romano di Catania;

quale sia la politica di valorizzazione del patrimonio archeologico regionale alla base di tale scelta;

se non ritengano di dovere adottare ogni utile provvedimento affinché il sito rimanga aperto durante l'intera settimana». (174)

BARBAGALLO

Mozioni

Riconoscimento della figura professionale del laureato in scienze motorie ed iniziative conseguenti.

«L'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA,

PREMESSO che:

la tutela e la promozione della salute, intesa non solo come assenza di condizioni di patologia ma come generale benessere psico-fisico della persona costituisce una priorità per la Regione, cui appartiene, peraltro, la potestà legislativa concorrente in materia di organizzazione del servizio sanitario;

nell'ambito delle attività di prevenzione e cura è ormai universalmente riconosciuto l'importante valore dell'attività fisica e motoria, da integrare in un'ottica intersettoriale e trasversale anche nell'ambito delle prestazioni sanitarie;

la promozione e tutela sanitaria dell'attività fisica è oggetto di esplicito riconoscimento nell'ambito dei livelli essenziali di assistenza (LEA), come aggiornati con DPCM 12 gennaio 2017 (in specie all'allegato 1, sub F5);

la figura professionale cui competerebbe l'erogazione di tali servizi è, di tutta evidenza, quella del laureato in scienze motorie (laurea magistrale LM67), in possesso delle prescritte competenze per la somministrazione di prestazioni di attività fisica e motoria preventiva e di supporto terapeutico, anche in riferimento ad un ampio novero di patologie croniche e degenerative;

CONSIDERATO che:

allo stato dell'arte, la normativa statale, cui competerebbe la regolamentazione del profilo, non riconosce la specifica professionalità dei laureati magistrali in scienze motorie, nonostante sia da tempo aperta un'interlocuzione dei rappresentanti di detta categoria con il competente Ministero della salute;

in assenza di tale disciplina statale, risulta impossibile, nell'ambito delle potestà legislative e di programmazione delle Regioni, implementare l'inserimento dei laureati in scienze motorie nell'ambito delle dotazioni organiche e delle equipe delle aziende sanitarie, per rendere effettiva l'erogazione delle prestazioni di attività fisica e motoria;

la normativa statale vigente, inoltre, non prevede attualmente la possibilità per i cittadini di detrarre o dedurre ai fini fiscali le spese per l'accesso alle prestazioni in questione, anche laddove prescritte da medici di medicina generale o specialisti, restando così tali oneri integralmente a carico dei pazienti stessi;

risulti urgente ed opportuno un intervento da parte della Regione siciliana, in analogia a quanto già posto in essere da altre Regioni, nei confronti del Governo nazionale perché assuma con sollecitudine le iniziative di competenza per il riconoscimento del profilo professionale del laureato magistrale in scienze motorie anche in riferimento all'erogazione di prestazioni di attività fisica e motoria di prevenzione e cura, in armonia con la disciplina di riferimento dei livelli essenziali di assistenza;

tale intervento, oltre a sovvenire ad un'oggettiva esigenza terapeutica, consentirebbe l'apertura di nuove opportunità occupazionali per soggetti in possesso di un'elevata qualificazione che risulta, ad oggi, frustrata e sottoutilizzata per l'assenza di un quadro normativo di riferimento,

IMPEGNA IL GOVERNO DELLA REGIONE

a porre all'attenzione della Conferenza dei Presidenti delle Regioni il tema dell'esercizio della professione, attraverso un'intesa in Conferenza Stato-Regioni, da parte dei laureati in scienze motorie nelle équipe sanitarie;

ad assumere ogni iniziativa nei confronti del Governo nazionale per l'inserimento della laurea magistrale, di durata quinquennale (classe L67) in Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e inserite fra i titoli necessari per l'esercizio della professione nelle équipe sanitarie;

ad assumere ogni ulteriore iniziativa, anche d'intesa con le altre Regioni e Province autonome, nei confronti delle istituzioni dello Stato per addivenire al riconoscimento della figura professionale dei laureati in scienze motorie e per l'introduzione di detrazioni e/o deduzioni fiscali per i cittadini che accedano alle prestazioni rese agli stessi a scopo preventivo e terapeutico». (258)

SAMMARTINO - CATANZARO - DE DOMENICO - CAPEO

Iniziativa in ordine all'avviamento di procedure concorsuali ai sensi dell'articolo 35, comma 3-bis del d.lgs. n. 165 del 2001 per il reclutamento di unità di personale dirigenziale a tempo indeterminato nell'ambito delle Aziende sanitarie provinciali e delle Aziende ospedaliere del Servizio sanitario regionale.

«L'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA,

PREMESSO che:

il fenomeno del precariato affligge ormai da tempo il nostro Paese e, in particolare, la Regione siciliana, determinando situazioni incompatibili con i principi dettati dall'art. 97 della Costituzione, i quali si pongono alla base dell'organizzazione e del corretto funzionamento delle amministrazioni pubbliche, nonché con i principi derivanti dagli articoli 1 e 4 della Carta fondamentale, e che il datore di lavoro pubblico, ancor più di quello privato, ha l'obbligo di rispettare; favorisce il proliferare di un contenzioso che, sempre più diffusamente, vede le amministrazioni pubbliche soccombere; determina procedure di infrazione avviate in sede comunitaria e si riflette in termini profondamente negativi sul piano sociale e sulla dignità dei lavoratori;

al fine di superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare la professionalità acquisita dal personale assunto con rapporto di lavoro a tempo determinato sono state

avviate, negli anni, diverse procedure 'speciali' di stabilizzazione, tendenzialmente limitate al personale non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni;

a supporto della predetta limitazione, invero, sussistono molteplici argomenti:

a) in primo luogo, si tratta di un dato desumibile da diversi riferimenti normativi, quali l'articolo 1, commi da 513 a 543, della legge n. 296 del 2006, e l'articolo 3, comma 94, della legge n. 244 del 2007, che escludono la stabilizzazione del personale precario di livello dirigenziale e costituiscono principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica, ai quali le Regioni devono attenersi in vista delle inevitabili ricadute di carattere economico permanente che un uso estensivo della stabilizzazione potrebbe causare. Una disciplina che si ponesse in contrasto con tali principi andrebbe a ledere i principi di eguaglianza, ragionevolezza, imparzialità e buon andamento della pubblica Amministrazione, di cui agli articoli 3 e 97 della Costituzione, nonché l'articolo 117, comma 3, della Costituzione, il quale, in particolare, verrebbe violato sotto un duplice profilo: in relazione ai principi fondamentali della legislazione statale, poiché la stabilizzazione contrasterebbe con la necessità che alla dirigenza sanitaria si accede per concorso pubblico per titoli ed esami (art. 15 del d.lgs. 502 del 1992), nonché con riguardo ai principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica, posto che l'articolo 17 del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito, con modificazioni, in legge 3 agosto 2009, n. 102, prevede nuove modalità di valorizzazione dell'esperienza professionale acquisita, attraverso l'espletamento di concorsi pubblici con parziale riserva dei posti, per il solo personale non dirigenziale;

b) in secondo luogo, la convinzione della necessità giuridica della delimitazione soggettiva delle stabilizzazioni al solo personale non dirigenziale emerge anche dalla Direttiva del Dipartimento della funzione pubblica del 30 aprile 2007, n. 7, concernente le stabilizzazioni previste a suo tempo dalla legge finanziaria per il 2007, ed è ribadita dalla Circolare del 18 aprile 2008, n. 5, sempre del Dipartimento della funzione pubblica, emanata dopo che con la citata legge n. 244 del 2007 fu confermato, prorogato ed ampliato il meccanismo stabilizzatorio previsto dalla finanziaria per l'anno precedente. In particolare, la ragione dell'esclusione del personale dirigenziale dalle procedure di consolidamento de quibus risiede nella circostanza che le tipologie contrattuali a tempo determinato previste per i dirigenti sono contenute in disposizioni speciali in cui prevale l'esigenza di una scelta fondata sull'intuitu personae, e accompagnata spesso dalla previsione di un contingente limitato di posti. Da ciò il Dipartimento della funzione pubblica deduce che, in siffatta ipotesi, non si rinvengono i presupposti di un utilizzo improprio del tempo determinato, poiché i rapporti si svolgono nel rispetto della normativa di riferimento senza determinare alcuna aspettativa in capo agli interessati;

c) come ulteriore argomento a favore della non stabilizzabilità del personale con qualifica dirigenziale, va ricordata anche la sentenza della Corte costituzionale 9 novembre 2006, n. 363, che chiude a ogni tentativo di apertura che venga intrapreso - specie dai legislatori regionali - in tale direzione, anche se, nella fattispecie oggetto di tale pronuncia, non si trattava di stabilizzazioni in senso proprio. Con tale sentenza, invero, la Consulta ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di una legge della Provincia autonoma di Bolzano (legge 20 giugno 2005, n. 3) che, pur senza utilizzare l'espressione 'stabilizzazione', delineava un procedimento avente effetti sostanziali non dissimili, consentendo invero di costituire, con delibera della Giunta provinciale, rapporti di lavoro a tempo indeterminato in favore di dirigenti, assunti originariamente a tempo determinato, dotati di una certa anzianità di servizio e giudicati meritevoli di assunzione stabile per avere svolto il proprio lavoro 'con particolare successo'. La legge provinciale è stata ritenuta in contrasto con il principio del pubblico concorso non per il fatto di apparire derogatoria rispetto ad essa, ma per il fatto che tale

deroga non rispondesse a peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico idonee a giustificarla e legittimarla;

CONSIDERATO che:

dalle pregresse considerazioni, pertanto, si può desumere che, laddove, invece, dovessero ricorrere determinate istanze di tutela e salvaguardia dell'interesse pubblico, potrebbero esservi dei margini di deroga alla regola dell'esclusione dei dirigenti da ogni procedura di stabilizzazione, propria o impropria, così come avviene con i meccanismi di stabilizzazione del personale dirigenziale appartenente a particolari categorie del ruolo sanitario che svolgano attività che rispondano all'esigenza di assicurare continuità nell'erogazione dei servizi sanitari e nel garantire i livelli essenziali di assistenza;

come precisato dall'ordinanza del 2 marzo del 2009 emessa dal Tribunale di Trani in un procedimento ex art. 700 c.p.c., occorre anche verificare, di volta in volta, la reale natura del rapporto intercorrente fra il datore di lavoro pubblico e i suoi dipendenti di più elevato livello, i dirigenti appunto; ne deriva che, nell'ambito delle amministrazioni dello Stato, ove il rapporto con tutti i dirigenti, poiché governato dall'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001, ha senza dubbio un'intensa connotazione fiduciaria, è corretto escludere dalla stabilizzazione chiunque, a qualsiasi livello, rivesta la qualifica dirigenziale; mentre, se si tratta del Servizio sanitario nazionale, diventa rilevante la particolarissima posizione dei dirigenti di primo livello, dotati di elevata qualificazione professionale ma privi di qualunque facoltà decisionale e manageriale e, soprattutto, di un legame di tipo fiduciario con la pubblica Amministrazione datrice di lavoro;

CONSIDERATO, altresì che:

qualsiasi tentativo di estensione delle eccezioni previste alla regola della non stabilizzabilità dei dirigenti - che, come tali, vanno sempre interpretate in senso restrittivo - che non risulti giustamente o adeguatamente supportato dalle medesime istanze di carattere straordinario, ha sempre trovato l'opposizione della Corte costituzionale;

proprio sotto quest'ultimo profilo, basti pensare alla sentenza 13 novembre 2009, n. 293, in cui la Consulta ha dichiarato incostituzionale l'articolo 1 della legge regionale del Veneto n. 3 del 2008, con il quale la stabilizzazione del personale precario del Servizio sanitario nazionale, già prevista dalla normativa regionale in favore della dirigenza medica e veterinaria - aree che già di per sé, peraltro, sono interamente dirigenziali - veniva estesa arbitrariamente a tutti i profili professionali del ruolo sanitario (farmacisti, biologi, chimici, fisici e psicologi);

più precisamente, la predetta dichiarazione di incostituzionalità si basava sulla duplice considerazione secondo la quale le ipotesi di stabilizzazione in esame non offrivano sufficienti garanzie per assicurare che la disposta trasformazione del rapporto di lavoro riguardasse soltanto soggetti che erano stati selezionati originariamente mediante procedure concorsuali, e che non fossero subordinate all'accertamento di specifiche necessità funzionali dell'Amministrazione. Argomenti che, invece, ricorrevano per la stabilizzazione dei dirigenti medici e veterinari, in cui - trattandosi, come già rilevato, di aree interamente dirigenziali - è da ritenersi rispettato il principio della previa selezione concorsuale per il raggiungimento della qualifica dirigenziale e per l'indubbio rilievo che le loro prestazioni rivestono per la migliore organizzazione del Servizio sanitario;

in tale occasione, peraltro, la Consulta ribadisce alcuni punti fondamentali in materia di accesso alla pubblica Amministrazione, ormai ampiamente maturati nell'ambito della giurisprudenza costituzionale:

a) la forma generale e ordinaria di reclutamento per le pubbliche amministrazioni è rappresentata da una selezione trasparente, comparativa, basata esclusivamente sul merito e aperta a tutti i cittadini in possesso di requisiti previamente e obiettivamente definiti. Il rispetto di tale criterio è condizione necessaria per assicurare che l'amministrazione pubblica risponda ai principi della democrazia, dell'efficienza e dell'imparzialità (sentenza n. 363 del 2006);

b) il concorso pubblico è, innanzitutto, condizione per la piena realizzazione del diritto di partecipazione all'esercizio delle funzioni pubbliche da parte di tutti i cittadini, fra i quali oggi sono da includersi, per la maggior parte degli impieghi, anche quelli di altri Stati membri dell'Unione europea (sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee, del 2 luglio 1996, in cause 473/93, 173/94 e 290/94);

c) in diretta attuazione degli artt. 3 e 51 Cost., il concorso consente infatti ai cittadini di accedere ai pubblici uffici in condizioni di eguaglianza e 'senza altra distinzione che quella delle loro virtù e dei loro talenti', come fu solennemente proclamato dalla Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino del 1789;

d) il concorso, inoltre, è 'meccanismo strumentale al canone di efficienza dell'amministrazione' (sentenza n. 205 del 2004), cioè al principio di buon andamento, sancito dall'art. 97, secondo cui Cost. Il reclutamento dei dipendenti in base al merito si riflette, migliorandolo, sul rendimento delle pubbliche amministrazioni e sulle prestazioni da queste rese ai cittadini. Infine, il concorso pubblico garantisce il rispetto del principio di imparzialità, enunciato dall'art. 97 e sviluppato dall'art. 98 Cost.;

e) infatti, il concorso impedisce che il reclutamento dei pubblici impiegati avvenga in base a criteri di appartenenza politica e garantisce, in tal modo, un certo grado di distinzione fra l'azione del Governo, 'normalmente legata agli interessi di una parte politica', e quella dell'Amministrazione, 'vincolata invece ad agire senza distinzioni di parti politiche, al fine del perseguimento delle finalità pubbliche obiettivate nell'ordinamento'. Sotto tale profilo, il concorso rappresenta, pertanto, 'il metodo migliore per la provvista di organi chiamati ad esercitare le proprie funzioni in condizioni di imparzialità e al servizio esclusivo della Nazione' (sentenza n. 453 del 1990);

f) la Costituzione ha accordato al legislatore la facoltà di derogare al principio del concorso, ma eventuali deroghe legislative, tuttavia, sono pur sempre sottoposte al sindacato di costituzionalità, nell'esercizio del quale la stessa Corte ha progressivamente precisato il significato del precetto costituzionale. Innanzitutto, la Consulta ha affermato che anche le 'modalità organizzative e procedurali' del concorso devono 'ispirarsi al rispetto rigoroso del principio di imparzialità' (sentenza n. 453 del 1990); di conseguenza, non qualsiasi procedura selettiva, diretta all'accertamento della professionalità dei candidati, può dirsi di per sé compatibile con il principio del concorso pubblico. Quest'ultimo non è rispettato, in particolare, quando 'le selezioni siano caratterizzate da arbitrarie forme di restrizione dei soggetti legittimati a parteciparvi' (sentenza n. 194 del 2002). La natura comparativa e aperta della procedura è, pertanto, elemento essenziale del concorso pubblico; procedure selettive riservate, che escludano o riducano irragionevolmente la possibilità di accesso dall'esterno, violano il 'carattere pubblico' del concorso (sentenza n. 34 del 2004);

RILEVATO che:

sempre nella predetta sentenza n. 293 del 2009, la Corte ha chiarito che al concorso pubblico deve riconoscersi un ambito di applicazione ampio, tale da non includere soltanto le ipotesi di assunzione di soggetti precedentemente estranei alle pubbliche amministrazioni. Il concorso è necessario anche nei casi di nuovo inquadramento di dipendenti già in servizio (ciò che comunque costituisce una 'forma di reclutamento' sentenza n. 1 del 1999) e in quelli, che più direttamente interessano le fattispecie in esame, di trasformazione di rapporti non di ruolo, e non instaurati ab origine mediante concorso, in rapporti di ruolo (sentenza n. 205 del 2004). Sotto quest'ultimo profilo, infine, la Consulta ha precisato i limiti entro i quali può consentirsi al legislatore di disporre procedure di stabilizzazione di personale precario che derogano al principio del concorso. Secondo l'orientamento progressivamente consolidatosi nella giurisprudenza costituzionale, infatti, 'l'area delle eccezioni' al concorso deve essere 'delimitata in modo rigoroso' (sentenza n. 363 del 2006);

le deroghe sono legittime, pertanto, solo in presenza di 'peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico' idonee a giustificarle (sentenza n. 81 del 2006). In particolare, non è sufficiente, a tal fine, la semplice circostanza che determinate categorie di dipendenti abbiano prestato attività a tempo determinato presso l'Amministrazione (sentenza n. 205 del 2006), né basta la 'personale aspettativa degli aspiranti' a una misura di stabilizzazione (sentenza n. 81 del 2006). Occorrono invece particolari ragioni giustificatrici, ricollegabili alla peculiarità delle funzioni che il personale da reclutare è chiamato a svolgere, in particolare relativamente all'esigenza di consolidare specifiche esperienze professionali maturate all'interno dell'Amministrazione e non acquisibili all'esterno, le quali facciano ritenere che la deroga al principio del concorso pubblico sia essa stessa funzionale alle esigenze di buon andamento dell'Amministrazione;

RILEVATO, altresì, che:

la più recente novità normativa in materia di stabilizzazioni discende dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, la cui ratio, nel quadro della più ampia delega in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche (legge n. 124 del 2015), è quella di garantire una tutela rispetto a forme di precariato protrattesi nel tempo, valorizzando, nel rispetto delle regole di cui all'articolo 97 Cost., le professionalità da tempo maturate e poste al servizio delle pubbliche amministrazioni, in coerenza con i fabbisogni e le esigenze organizzative e funzionali di queste ultime;

in particolare, l'articolo 20 di tale decreto legislativo, rubricato 'Superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni', contempla due modalità di reclutamento speciale transitorio per il triennio 2018-2020 - una specifica procedura di stabilizzazione (comma 1) e l'espletamento di specifiche procedure concorsuali riservate (comma 2) - che le pubbliche amministrazioni possono avviare nei confronti del personale non dirigenziale che risulti in possesso di determinati requisiti;

con specifico riferimento al personale degli enti del Servizio sanitario nazionale, la circolare n. 3/2017 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione - avente ad oggetto 'Indirizzi operativi in materia di valorizzazione dell'esperienza professionale del personale con contratto di lavoro flessibile e superamento del precariato' - precisa che i commi 1 e 2 dell'articolo 20 si applicano a tutto il personale degli enti del Servizio sanitario nazionale e con le stesse modalità previste per il restante personale;

tuttavia, sussistono due specificità dettate per il personale medico, tecnico-professionale e infermieristico, dalle quali si desume l'estensione delle procedure di stabilizzazione previste dalla legge Madia anche al personale dirigenziale medico, tecnico-professionale e infermieristico del Servizio sanitario nazionale:

la prima è rinvenibile nel comma 10 dell'articolo 20 del citato d.lgs. n. 75 del 2017, il quale specifica che per tale categoria continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 543, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (la cui efficacia viene ulteriormente prorogata), il quale prevedeva delle opportunità di stabilizzazione ulteriori rispetto a quelle introdotte dai commi 1 e 2 del medesimo articolo 20;

la seconda è dettata dal comma 11 dello stesso articolo 20 - così come modificato dall'articolo 1, comma 813, della legge n. 205 del 2017 - il quale prevede che le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano al personale, dirigenziale e no, di cui al comma 10 (quindi personale medico, tecnico-professionale e infermieristico) nonché al personale delle amministrazioni finanziate dal Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca, anche ove lo stesso abbia maturato il periodo di tre anni di lavoro negli ultimi otto anni rispettivamente presso diverse amministrazioni del Servizio sanitario nazionale o presso diversi enti e istituzioni di ricerca;

al di là del fatto che il personale medico sia interamente dirigenziale, tali deroghe vengono legittimate in quanto il personale medico, infermieristico e tecnico-professionale specificamente contemplato contribuiscono ad assicurare la qualità e la continuità dell'erogazione dei servizi sanitari; in merito all'individuazione del personale tecnico-professionale (compreso quello dirigenziale), che è l'unico di meno semplice individuazione, infatti, la circolare n. 3/2017 sopra citata, al fine di fugare eventuali dubbi interpretativi, precisa che tale è quello 'direttamente adibito allo svolgimento delle attività che rispondono all'esigenza, prescritta dalla norma, di assicurare la continuità nell'erogazione dei servizi sanitari';

nonostante la predetta specificazione, sono sorte alcune diatribe in ordine alla corretta delimitazione del personale tecnico-professionale del Servizio sanitario nazionale, che hanno comportato l'attivazione di una serie di contenziosi amministrativi, specie da parte di dirigenti ingegneri e dirigenti amministrativi, i quali hanno prospettato una differente e più ampia interpretazione di tale locuzione, chiedendo di essere ammessi alle procedure di stabilizzazione di cui all'art. 20 del d.lgs. n. 75 del 2017;

senonché, anche nel parere dell'Avvocatura dello Stato del 27 giugno 2018, rilasciato su richiesta dell'Assessorato della salute della Regione siciliana, e avente ad oggetto, appunto, la corretta individuazione delle categorie di personale interessate dalle procedure di stabilizzazione introdotte dall'articolo 20 del d.lgs. n. 75 del 2017, si manifesta una palese contrarietà alla possibilità di estendere le procedure di stabilizzazione anche al personale della dirigenza professionale e tecnica: ciò in ragione della natura eccezionale di tutte le disposizioni di legge derogatrici rispetto al principio del pubblico concorso e della conseguente impossibilità di procedere a una loro interpretazione estensiva che, nel caso di specie, si dovrebbe tradurre in un ampliamento delle categorie di personale beneficiario, tale da includere il personale dirigenziale amministrativo, tecnico e professionale non direttamente adibito allo svolgimento delle attività sanitarie;

ne consegue che, al di là dell'espressione atecnica utilizzata dal legislatore, il personale dirigenziale destinatario delle procedure di stabilizzazione è esclusivamente il personale del ruolo sanitario, idoneo a garantire la continuità nell'erogazione dei servizi sanitari, così soddisfacendo chiare istanze ed esigenze di interesse pubblico;

CONSIDERATO peraltro, che:

come si legge nella nota di chiarimento esitata dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nella seduta del 21 marzo 2018 - di ulteriore approfondimento rispetto a quanto precedentemente affermato nel Documento sull'applicazione dell'articolo 20 del D.lgs. n. 75 del 2017 e delle circolari n. 3/2017 e n. 1/2018 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione in materia di superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni, approvato il 15 febbraio 2018 - la predetta conclusione è coerente con quanto precisato dal Ministero della salute con nota prot. n. 0055338 del 16 novembre 2016, che, condividendo la posizione in materia assunta dal coordinamento tecnico della Commissione Salute, ha individuato solo i profili del ruolo sanitario (e, per quanto riguarda il comparto, gli OSS e gli Autisti di ambulanza) tra quelli destinatari delle procedure di stabilizzazione in rapporto alla locuzione tecnico-professionale, utilizzata in relazione alle procedure di reclutamento speciale previste dall'articolo 1, comma 543, della L. n. 208 del 2015 (Legge di stabilità 2016): si sottolinea, al riguardo, che il comma 11 dell'articolo 20 fa riferimento, per il rinvio operato al precedente comma 10, proprio alle disposizioni dell'articolo 1, comma 543, della L. n. 208 del 2015;

pertanto, è da ritenersi che quanto attualmente previsto a livello normativo circa la possibile stabilizzazione solo di una particolare categoria dirigenziale, in considerazione di peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico e di buon andamento della pubblica Amministrazione, sia conforme ai principi costituzionali, e che un eventuale intervento in senso contrario, volto ad estendere le maglie della normativa statale al di là delle ipotesi espressamente previste, potrebbe essere passibile di una dichiarazione di illegittimità costituzionale;

come rileva la stessa Avvocatura dello Stato nel parere del 27 giugno 2018 sopra citato, al di là del diverso orientamento che potrebbe essere assunto da alcune Regioni, è da ritenersi che non vi siano spazi interpretativi per una applicazione dell'articolo 20 del d.lgs. n. 75 del 2017 diversa da quella indicata nella circolare ministeriale n. 3/2017 e condivisa dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome;

CONSIDERATO ulteriormente, che:

per quanto concerne, in particolare, i rapporti Stato-Regioni, va ricordata anche la recente sentenza n. 234/2017, con cui la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 8, comma 1, della legge della Regione Umbria 17 agosto 2016, n. 10, recante 'Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 9 aprile 2015, n. 11 (Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali) e alla legge regionale 30 marzo 2015, n. 8 (Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2015 in materia di entrate e di spese - Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali)';

la predetta decisione è stata assunta sulla base della violazione dell'art. 117, comma 2, lettera l), e comma 3, Cost., in quanto la disposizione regionale, estendendo le procedure concorsuali di stabilizzazione previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 marzo 2015 ('Disciplina delle procedure concorsuali riservate per l'assunzione di personale precario del comparto sanità') ai dirigenti del ruolo professionale, tecnico e amministrativo del Servizio sanitario regionale, si porrebbe in contrasto con la disciplina statale che le limita all'area della dirigenza medica e del ruolo sanitario, violando anche il principio fondamentale della legislazione statale in materia di coordinamento della finanza pubblica posto dall'art. 1, comma 543, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante 'Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)';

più precisamente, la Corte ha rilevato che, a seguito dell'intervenuta privatizzazione del rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, che interessa, altresì, il personale delle

Regioni, la materia è regolata dalla legge dello Stato e, in virtù del rinvio da essa operato, dalla contrattazione collettiva' (sentenza n. 286 del 2013);

la disciplina del rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, ivi comprese le Regioni, è, quindi, 'rimessa alla competenza legislativa statale di cui all'art. 117, secondo comma, lett. l), Cost., in quanto riconducibile alla materia 'ordinamento civile', che vincola anche gli enti ad autonomia differenziata (cfr. sentenza n. 151 del 2010; sentenza n. 95 del 2007)' (sentenza n. 77 del 2013);

nel caso in esame, la norma regionale impugnata estende le procedure concorsuali di stabilizzazione, riservate dall'art. 1, comma 2, del D.P.C.M. 6 marzo 2015 al 'personale del comparto sanità e a quello appartenente all'area della dirigenza medica e del ruolo sanitario', ai dirigenti del ruolo professionale, tecnico e amministrativo del servizio sanitario regionale (SSR);

a prescindere dall'interpretazione della norma censurata, che la Regione ritiene conforme alla legge nazionale, con la quale si sarebbe posto in contrasto il D.P.C.M., è decisiva la considerazione che la materia regolata dalla Regione con norma primaria invade la competenza esclusiva del legislatore statale, cui è attribuita dalla Costituzione la materia dell'ordinamento civile; ne deriva l'illegittimità costituzionale, in conformità del costante orientamento della giurisprudenza costituzionale (v. ex multis sentenze n. 40 del 2017 e n. 195 del 2015), secondo il quale anche la semplice novazione della fonte, con intrusione negli ambiti di competenza esclusiva statale, costituisce senz'altro causa di illegittimità costituzionale della norma regionale, derivante non dal modo in cui la norma ha in concreto disciplinato, ma dal fatto stesso di avere regolato una materia di competenza legislativa esclusiva dello Stato;

CONSIDERATO pertanto, che:

previo accertamento dell'impossibilità di utilizzare candidati idonei, collocati in graduatorie di concorsi ancora efficaci attraverso il meccanismo dello scorrimento, la non estendibilità delle procedure di stabilizzazione di cui all'articolo 20 del d.lgs. n. 75 del 2017 anche al personale dirigenziale appartenente ai ruoli amministrativo, tecnico e professionale del Servizio sanitario che non espletino attività di carattere prettamente sanitario, lascia residuare come unica soluzione per sanare le criticità legate alle carenze di siffatto personale - attestate in base ai piani triennali dei fabbisogni di personale di cui all'articolo 6, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001 - all'interno delle aziende sanitarie e ospedaliere, fronteggiare i prossimi pensionamenti, vista anche l'entrata in vigore della c.d. Quota 100, nonché assecondare e valorizzare le professionalità da tempo maturate e poste al servizio dell'amministrazione di riferimento, quella di bandire concorsi pubblici prevedendo delle quote di riserva per il personale interno secondo le modalità di cui all'art. 35, comma 3-bis, del d.lgs. n. 165 del 2001;

contestualmente e parallelamente, onde evitare il perpetuarsi della prassi della stipula di contratti a tempo determinato in assenza di comprovate esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale, è necessario impedire che le aziende sanitarie e ospedaliere continuino ad avvalersi indiscriminatamente di tali misure, posto che proprio un siffatto utilizzo arbitrario si pone come una delle ragioni principali della creazione (e propagazione) del fenomeno del precariato, nonché dell'attivazione di contenziosi amministrativi per le richieste di risarcimento del danno da parte dei lavoratori, che determinano conseguenze drammatiche in termini di perdita delle risorse finanziarie pubbliche;

sotto quest'ultimo profilo, infatti, va ricordato che, ai sensi dell'articolo 36, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ma determina per il lavoratore interessato il diritto al risarcimento del danno;

il regime probatorio relativo alla dimostrazione del danno subito, peraltro, si rivela piuttosto favorevole al lavoratore, posto che la giurisprudenza è costante nell'affermare che, una volta dimostrato l'utilizzo abusivo del contratto a termine, il lavoratore ha sempre diritto al risarcimento del danno, senza la necessità di dover fornire una prova rigorosa del pregiudizio subito, in quanto al lavoratore spetta solo la prova (anche per presunzioni) dell'abuso, mentre il danno è in re ipsa:

1) v. Cass., sez. Lavoro, sentenza 23/01/2015 n. 1260, in cui si afferma che la nozione di danno applicabile nella specie deve essere quella di 'danno comunitario', il cui risarcimento, in conformità con i canoni di adeguatezza, effettività, proporzionalità e dissuasività rispetto al ricorso abusivo alla stipulazione da parte della P.A. di contratti a termine, è configurabile come una sorta di sanzione ex lege a carico del datore di lavoro;

2) cfr. Cass., sez. Lavoro, sentenza 23/01/2015 n. 1260, secondo la quale il ristoro del danno deve essere completo sia per quanto riguarda il danno da perdita di lavoro inteso in senso ampio sia per quel che concerne gli aspetti retributivi e proporzionato alla singola fattispecie;

3) v. Cass. 22 gennaio 2009, n. 1618, e Cass. 26 agosto 2008, n. 21250, le quali precisano che, ai fini della quantificazione del risarcimento, si dovrà, tra l'altro, tenere conto del numero dei contratti a termine, dell'intervallo di tempo intercorrente tra l'uno e l'altro contratto, della durata dei singoli contratti e della complessiva durata del periodo in cui vi è stata l'interruzione; dovendosi, altresì, considerare il principio di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto (estensibile all'adempimento degli specifici obblighi di comportamento stabiliti dalla legge a carico della pubblica Amministrazione, anche in ambito contrattuale), quale espressione del dovere di solidarietà fondato sull'art. 2 Cost., che impone a ciascuna delle parti del rapporto obbligatorio di agire in modo da preservare gli interessi dell'altra e costituisce dovere giuridico autonomo a carico di entrambe, a prescindere dall'esistenza di specifici obblighi contrattuali o di espresse previsioni di legge;

4) da ultimo, v. Cassazione, sez. Lavoro, sentenza n. 14633/16, in cui si dà piena continuità giuridica al principio di diritto stabilito dalle Sezioni Unite nelle sentenze nn. 4914 e 5072 del 2016, nelle quali si afferma che, nel regime del lavoro pubblico contrattualizzato, in caso di abuso del ricorso al contratto di lavoro a tempo determinato da parte di una pubblica Amministrazione, il dipendente che abbia subito la illegittima precarizzazione del rapporto di impiego ha diritto, fermo restando il divieto di trasformazione del contratto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato posto dall'art. 36, comma 5, del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165, al risarcimento del danno previsto dalla medesima disposizione, con esonero dall'onere probatorio nella misura e nei limiti di cui all'art. 32, comma 5, della legge 4 novembre 2010, n. 183, e quindi nella misura pari ad un'indennità onnicomprensiva tra un minimo di 2,5 e un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'art. 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604;

RILEVATO infine, che:

a livello europeo, con la direttiva 1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999 relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, applicabile anche al settore pubblico, vengono sanciti due principi fondamentali: il principio di non discriminazione tra

lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato e la prevenzione dell'abuso derivante dalla reiterazione del lavoro a termine, riaffermando l'eccezionalità del contratto a termine rispetto alla regola, ossia il lavoro a tempo indeterminato;

come la stessa Corte di giustizia dell'Unione Europea ha già dichiarato in numerose occasioni, il rinnovo di contratti o di rapporti di lavoro a tempo determinato al fine di soddisfare esigenze che, di fatto, hanno un carattere non già provvisorio, ma, al contrario, permanente e durevole, non è giustificato ai sensi della clausola 5, punto 1, lettera a), dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, poiché un utilizzo siffatto è direttamente in contrasto con la premessa sulla quale si fonda tale accordo quadro, vale a dire il fatto che i contratti di lavoro a tempo indeterminato costituiscono la forma comune dei rapporti di lavoro,

IMPEGNA IL GOVERNO DELLA REGIONE
e per esso
L'ASSESSORE PER LA SALUTE

ferma restando la possibilità di disporre rinnovi e/o proroghe di contratti a tempo determinato previamente stipulati, laddove - beninteso - ne ricorrano i relativi presupposti, a diffidare i direttori generali delle aziende sanitarie provinciali e delle aziende ospedaliere del Servizio sanitario regionale dalla sottoscrizione di nuovi contratti a tempo determinato in assenza di comprovate esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale che, ai sensi della normativa vigente in materia, ne costituiscono il necessario e imprescindibile presupposto, inserendo eventuali comportamenti in senso difforme tra i motivi di decadenza immediata dall'incarico con risoluzione del relativo contratto;

a porre in essere, di conseguenza, una stringente verifica sia sull'effettivo rispetto delle disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori con contratti di lavoro a tempo determinato presso le aziende sanitarie provinciali e le aziende ospedaliere del Servizio sanitario regionale, sia, nelle ipotesi di accertata violazione delle medesime disposizioni, con riguardo all'effettiva applicazione di misure sanzionatorie e disciplinari nei confronti dei dirigenti responsabili, per dolo o colpa grave;

laddove non sia possibile l'utilizzazione di candidati idonei, collocati in graduatorie concorsuali ancora efficaci attraverso il meccanismo dello scorrimento, a fornire ai direttori generali delle aziende sanitarie provinciali e delle Aziende Ospedaliere del Servizio sanitario regionale indirizzi per avviare procedure di reclutamento mediante concorso pubblico per la copertura a tempo indeterminato di posti di dirigente appartenente ai ruoli amministrativo, tecnico, professionale e sanitario, in atto vacanti nelle rispettive dotazioni organiche:

a) con riserva di posti, nel limite massimo del 40 per cento di quelli banditi, a favore dei titolari di rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato che, alla data di pubblicazione dei bandi, abbiano maturato almeno tre anni di servizio alle dipendenze dell'Amministrazione che emana il bando;

b) per titoli ed esami, finalizzati a valorizzare, con apposito punteggio, l'esperienza professionale maturata dal personale di cui alla lettera a) e di coloro che, alla data di emanazione del bando, abbiano maturato almeno tre anni di contratto di collaborazione coordinata e continuativa presso l'Amministrazione che emana il bando». (259)

FOTI - MANGIACAVALLO - PALMERI - SIRAGUSA
TRIZZINO - ZAFARANA - TANCREDI - SUNSERI
SCHILLACI - DI CARO - CAMPO - DI PAOLA
MARANO - PAGANA - DE LUCA A. - PASQUA